SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 148° — Numero 110

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 14 maggio 2007** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici* (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

SOMMARIO

07A03977

ATTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI

CAMERA DEI DEPUTATI

Convocazione del Parlamento in seduta comune

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica sono convocati, in quinta seduta comune, il 17 maggio 2007, alle ore 10, con il seguente

Ordine del giorno

Votazione per l'elezione di un giudice della Corte costituzionale.

07A04305

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA DIFESA

DECRETO 31 gennaio 2007.

Istituzione del Centro di supporto e sperimentazione navale (C.S.S.N.).

IL MINISTRO DELLA DIFESA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE RIFORME
E LE INNOVAZIONI NELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE
E
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, concernente norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, concernente disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato, e, in particolare, l'art. 3 che ha introdotto modifiche all'art. 19 del citato decreto legislativo n. 165 del 2001;

Vista la legge 18 febbraio 1997, n. 25, recante attribuzioni del Ministro della difesa, ristrutturazione dei vertici delle Forze armate e dell'amministrazione della difesa;

Visti il decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464 e successive modificazioni, recante la riforma strutturale delle Forze armate;

Visti il decreto legislativo 16 luglio 1997, n. 265 e successive modificazioni, recante disposizioni in materia di personale civile del Ministero della difesa;

Visti il decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 459 e successive modificazioni, concernente la riorganizzazione dell'area tecnico industriale del Ministero della difesa;

Visto l'art. 9, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 giugno 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, serie generale, n. 158 del 10 luglio 2006, concernente delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di riforme e innovazioni nella pubblica amministrazione al Ministro senza portafoglio prof. Luigi Nicolais;

Visto il regio decreto 7 luglio 1907, n. 611, concernente ordinamento e compiti della Commissione per gli esperimenti del materiale da guerra (Mariperman);

Visto il foglio d'ordini n. 90, in data 3 novembre 1962, del Ministero della difesa - Marina, concernente l'istituzione in La Spezia del Centro missilistico della Marina militare (Marimissili), nonché la sua dipendenza in linea tecnica e disciplinare;

Vista la legge 1° ottobre 1984, n. 637, concernente istituzione e ordinamento dell'Istituto per le telecomunicazioni e l'elettronica della Marina militare «Giancarlo Vallauri» (Mariteleradar);

Visto il decreto del Ministro della difesa in data 24 gennaio 1995, concernente organizzazione, compiti e dipendenza della Stazione «degaussing e deperming» di Augusta della Marina militare;

Ravvisata a norma del richiamato art. 5, comma 1, lettera *b)*, del decreto legislativo n. 459 del 1997, l'opportunità di procedere ad un accorpamento di compiti e processi produttivi di Mariperman, Marimissili e Mariteleradar, con ricorso ad una gestione unitaria, in quanto l'autonomia delle singole strutture non risulta più funzionalmente utile e conveniente, in un'ottica di economie gestionali e di utilizzo razionale delle risorse;

Visto il decreto ministeriale 20 gennaio 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica - serie generale - n. 79 del 4 aprile 1998, concernente l'attuazione del richiamato decreto legislativo n. 459 del 1997 e, in particolare, l'art. 1, comma 4, che individua in annessa tabella *D* gli enti dell'area tecnico-operativa del

Ministero della difesa cui vanno applicate le disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 del citato decreto legislativo n. 459 del 1997, tra i quali figurano Mariperman, Marimissili e Mariteleradar, da accorpare in un unico centro per il supporto e la sperimentazione navale a La Spezia;

Sentite le organizzazioni sindacali rappresentative;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, concernente disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Decreta:

Art. 1.

1. È istituito in La Spezia il Centro di supporto e sperimentazione navale (C.S.S.N.), di seguito denominato anche Centro, cui sono attribuite per riorganizzazione ed accorpamento le funzioni della Commissione per gli esperimenti del materiale da guerra (Mariperman), nonché quelle del Centro missilistico della Marina militare (Marimissili) di La Spezia. Contestualmente, Mariperman e Marimissili sono soppressi. Dal C.S.S.N. dipende l'Istituto per le telecomunicazioni e l'elettronica della Marina militare «Giancarlo Vallauri» (Mariteleradar) di Livorno, che assume il livello ordinativo di reparto.

2. Il Centro dipende dall'Ispettorato per il supporto logistico e dei fari della Marina militare e è dotato di autonomia gestionale, nell'ambito delle attività e dei programmi di lavoro disposti dal citato Ispettorato. Il potere disciplinare nei confronti del Centro, connesso con lo svolgimento delle attività di presidio è esercitato dall'alto comando militare marittimo competente per territorio.

Art. 2.

1. Il Centro assicura il supporto tecnico-operativo e tecnico-logistico a comandi, enti e uffici deputati a studio, acquisizione, sperimentazione, valutazione tecnico-operativa, certificazione, omologazione, impiego, mantenimento in efficienza, alienazione delle unità navali, dei sistemi d'arma, delle apparecchiature, dei mezzi e materiali, secondo le determinazioni dell'Ispettore per il supporto logistico e dei fari della Marina militare. Esso provvede inoltre a studi, verifiche e applicazioni di specifico interesse militare nei settori dell'elettroottica, nonché della compatibilità elettromagnetica delle unità navali.

2. Il Centro può svolgere lavori e servizi per enti a terra della Marina militare e delle altre Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, nonché, nell'ambito delle attività d'istituto e previa autorizzazione del Ministro della difesa, stipulare convenzioni con enti, uffici e organismi estranei all'Amministrazione della difesa ed effettuare prestazioni in loro favore nei limiti della vigente normativa.

Art. 3.

1. Per l'assolvimento delle attività istituzionali, il C.S.S.N. è organizzato al proprio interno in strutture dei livelli di reparto, divisione e sezione, come da organigramma in allegato 1, e dispone di contingenti di personale militare e civile secondo le piante organiche indicate in allegato 2. I compiti delle singole unità ordinative interne sono elencati in allegato 3. Tali allegati costituiscono parte integrante del presente decreto.

2. Le risorse umane impiegate nelle articolazioni organizzative di cui al comma 1 sono costituite da personale militare e civile effettivo al Ministero della difesa. Alle citate strutture è altresì preposto il menzionato personale, di grado, ruolo e categoria indicati nella tabella in allegato 4, facente parte integrante del presente decreto. Alla copertura dei posti dirigenziali previsti si provvede nell'ambito delle attuali dotazioni organiche dei dirigenti del Ministero della difesa.

3. Fermo restando il vincolo dell'invarianza delle dotazioni organiche di personale militare e civile dell'Amministrazione difesa, gli adeguamenti professionali e organizzativi di cui alle citate tabelle allegate al presente decreto sono stabiliti dal Capo di stato maggiore della Marina, sentito il Capo di stato maggiore della difesa, in relazione alle effettive esigenze connesse con i compiti istituzionali e i programmi delle attività del Centro, in coerenza con criteri di gestione economica e sulla base di accordi con le organizzazioni sindacali.

Art. 4.

1. Il Centro è retto da ufficiale della Marina militare, di grado non inferiore a ammiraglio ispettore del Corpo del genio navale o delle armi navali, avente la qualifica di direttore. Egli è responsabile dell'organizzazione dell'ente, nonché dell'impiego e della gestione delle relative risorse umane, strumentali e finanziarie.

2. L'incarico di direttore è conferito con decreto del Ministro della difesa e ha una durata di quattro anni, rinnovabile anche per un periodo di tempo inferiore, compatibilmente con le esigenze d'impiego della Marina militare.

Art. 5.

1. Il direttore è coadiuvato nell'espletamento dei compiti di istituto dal dirigente civile di seconda fascia preposto al Servizio di supporto interno, nella funzione di vice direttore, il quale lo sostituisce nei casi di assenze o impedimenti in tutte le sue attribuzioni, con l'esclusione di quella di comandante di corpo nei confronti del personale militare, che viene esercitata dall'ufficiale anziano più elevato in grado effettivo al Centro. Il vice direttore dirige i servizi posti alle sue dipendenze, ha la reggenza dell'ente in caso di vacanza e gestisce i progetti affidatigli dal direttore. Per i periodi di reggenza non competono trattamenti economici aggiuntivi.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 31 gennaio 2007

Il Ministro della difesa
PARISI

Il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione
NICOLAIS

Il Ministro dell'economia e delle finanze
PADOA SCHIOPPA

Registrato alla Corte dei conti il 2 aprile 2007
Ministeri istituzionali, registro n. 3 Difesa, foglio n. 283

ALLEGATO 1

STRUTTURA ORGANIZZATIVA DEL C.S.S.N.

DIRETTORE

CONS. GIUR.
SEGR. PART.

UFFICIO DEL DIRETTORE

SERVIZIO LOCALE PREVENZIONE E PROTEZIONE

UFF. ING. DI GESTIONE

UFFICIO AMMINISTRAZ.

VICE DIRETTORE
E CAPO SERVIZIO SUPP. INTERNO

SER. ASSIST. SANITARIA

SERV. SUPP. INTERNO

1° REPARTO
- DIVISIONI

2° REPARTO
- DIVISIONI

3° REPARTO
- DIVISIONI

STAZIONE *DEGAUSSING DEPERMING* AUGUSTA

ISTITUTO "G.VALLAURI" LIVORNO
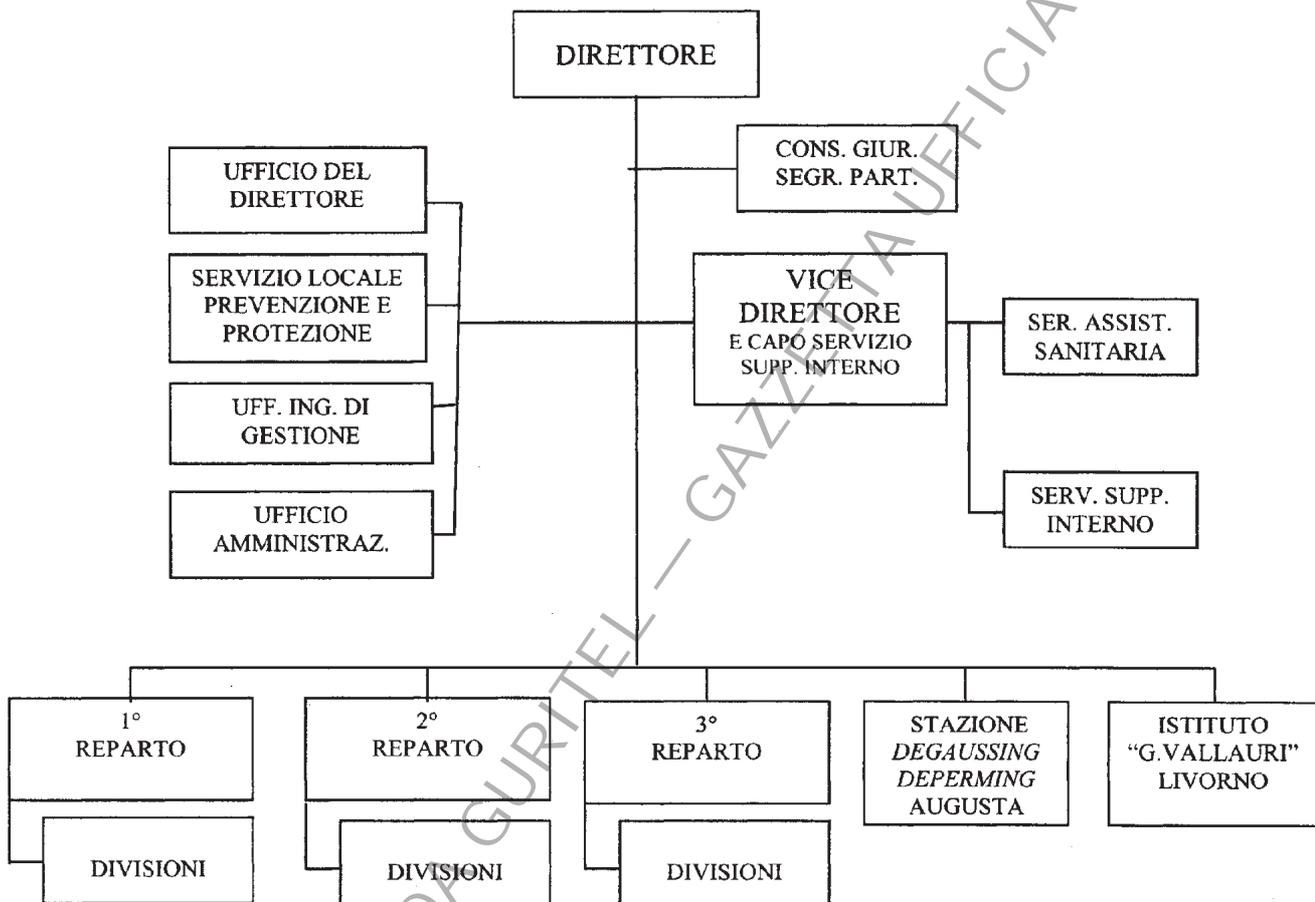
Nota: le articolazioni possono suddividersi al loro interno in sezioni e nuclei, secondo le esigenze.

ALLEGATO 2

PIANTA ORGANICA DEL PERSONALE MILITARE DEL C.S.S.N.

GRADO	NUMERO
AMMIRAGLIO ISPETTORE	1
UFFICIALI SUPERIORI	46
UFFICIALI INFERIORI	10
SUB TOTALE	**57**
1° MARESCIALLO	11
MARESCIALLI	69
RUOLO SERGENTI	2
RUOLO TRUPPA	15
SUB TOTALE	**97**
TOTALE	**154**

PIANTA ORGANICA DEL PERSONALE CIVILE DEL C.S.S.N.

Pos.		PROFILO PROFESSIONALE	NUMERO
		DIRIGENTE TECNICO (2^ fascia)	5
		DIRIGENTE AMMINISTRATIVO (2^ fascia)	1
		SUB TOTALE	**6**
C3	0112	DIRETTORE DI AMMINISTRAZIONE	1
C3	0001	CHIMICO COORDINATORE	3
C3	0313	FISICO COORDINATORE	2
C3	0003	INGEGNERE COORDINATORE	3
		SUB TOTALE	**9**
C2	0110	FUNZIONARIO DI AMMINISTRAZIONE	2
C2	0004	CHIMICO	3
C2	0309	FISICO	11
C2	0006	INGEGNERE	5
C2	0704	SPECIALISTA DI GESTIONE	2
		SUB TOTALE	**23**
C1	0106	COLLABORATORE DI AMMINISTRAZIONE	7
C1	0008	COLLABORATORE TECNICO	58
C1	0007	COLLABORATORE PROFESSIONALE	11
C1	0105	COLLABORATORE BIBLIOTECARIO	1
C1	0205	COLLABORATORE CARTOGRAFICO	1
C1	0702	ESPERTO DI GESTIONE	4
		SUB TOTALE	**82**
B3	0103	ASSISTENTE DI AMMINISTRAZIONE	7
B3	0009	ASSISTENTE TECNICO	33
B3	0403	ASSISTENTE TECNICO EDILE	1
B3	0204	ASSISTENTE TECNICO DELLA GRAFICA E DELLA CARTOGRAFIA	1
B3	0504	ASSISTENTE TECNICO PER L'ELETTRONICA E LE TELECOMUNICAZIONI	29
B3	0701	TECNICO INFORMATICO	3
		SUB TOTALE	**74**
B2	0102	OPERATORE DI AMMINISTRAZIONE	77
B2	1002	MECCANICO MOTORISTA	5
B2	1003	MECCANICO	10
B2	0802	OPERATORE PER LA LAVORAZIONE DEI MATERIALI	2
B2	0803	OPERATORE DI MACCHINE	2
B2	0602	ELETTROTECNICO	7
B2	0502	ELETTRONICO	27
B2	0402	OPERATORE EDILE	6
B2	0203	OPERATORE GRAFICO	3
B2	1202	OPERATORE SOCIO SANITARIO	2
B2	0202	DISEGNATORE	3
B2	0303	OPERATORE CHIMICO-FISICO	26
B2	0302	ARTIFICIERE	2
B2	1102	OPERATORE NAUTICO	1
B2	1303	OPERATORE AI SERVIZI DI SUPPORTO	1
		SUB TOTALE	**174**
B1	0101	COADIUTORE DI AMMINISTRAZIONE	27
B1	0010	COADIUTORE TECNICO	37
B1	0401	MANUTENTORE	3
B1	1101	COADIUTORE NAUTICO	8
		SUB TOTALE	**75**
		TOTALE	**443**

ALLEGATO 3

ATTRIBUZIONI E COMPITI DELLE UNITA' ORGANICHE DEL C.S.S.N.

UNITA' ORGANICA	FUNZIONI / COMPITI
Consulente Giuridico / Segretaria Particolare	• Supporto al Direttore per le controversie ed i contenziosi. • Cura ed aggiornamento della raccolta delle leggi, decreti e, in genere, di tutta la normativa di interesse. • Indicazione al Direttore delle varianti da apportare all'organizzazione interna affinché il funzionamento dell'Ente di svolga in conformità alle disposizioni di legge vigenti. • Consulenza al Direttore per gli aspetti giuridici dei rapporti di impiego dei dipendenti. • Elaborazione corrispondenza particolare del Direttore.
Ufficio del Direttore	• **AFFARI GENERALI** – istruzione ed esecuzione degli affari di carattere generale; – tutela del segreto di Stato; – gestione della corrispondenza; – segreteria generale ed archivio; – relazioni con il pubblico. • **GOVERNO DEL PERSONALE** – impiego; – disciplina; – documentazione caratteristica e note di qualifica; addestramento e aggiornamento professionale. • **PIANIFICAZIONE E CONTROLLO** – pianificazione delle attività del Centro e delle risorse occorrenti per svolgerle, sulla base del Programma Annuale dei lavori e servizi e delle disposizioni impartite dall'Ispettorato Logistico; – monitorizzazione delle attività lavorative connesse con il Programma Annuale ed elaborazione delle sintesi periodiche sull'avanzamento dello stesso; – raccolta dei dati e dei documenti riguardanti tutti gli elementi di costo del centro; – definizione dell'impiego complessivo delle commesse e l'impegno di ciascuna di esse in ore/uomo per le attività interne e l'onere economico per le attività affidata all'Industria Privata; – compilazione e resa della contabilità analitica di concerto con l'Ufficio Amministrativo; – elaborazione delle relazioni Annuali e delle relazioni periodiche; – elaborazione delle statistiche sulle attività del Centro necessarie alla stesura della contabilità analitica; – gestione della banca dati della contabilità del Centro, dei prezzi correnti delle lavorazioni con l'industria privata e dei costi dei materiali.

UNITA' ORGANICA	FUNZIONI / COMPITI
Ufficio Ingegneria di Gestione	• **GESTIONE DELLA CONFIGURAZIONE** – creazione ed aggiornamento degli strumenti previsti dalla metodologia di Supporto Logistico Integrato con particolare riferimento alla Gestione di Configurazione, per consentire agli Elementi di Organizzazione (EE.OO.) di svolgere correttamente le attività previste nelle predette aree; – verifica che le citate attività dei singoli EE.00. si sviluppino nel rispetto di tale metodologia; – cooperazione con gli Uffici dell'Ispettorato per il Supporto logistico e dei fari, dello Stato Maggiore Marina (MARISTAT) e della Direzione Generale degli Armamenti Navali (NAVARM), integrato con particolare riferimento alla Gestione di Configurazione; – cooperazione con gli Uffici di programma in Italia ed all'estero per gli aspetti relativi al Supporto Logistico Integrato con particolare riferimento alla Gestione di Configurazione; – gestione diretta delle problematiche del "controllo di configurazione" dei pezzi di rispetto configurati (*Line Repraceable Unit*) per i sistemi operativamente non significativi. • **ASSICURAZIONE E CONTROLLO DELLA QUALITA'** – Attuazione, mantenimento ed aggiornamento del Sistema di Qualità del Centro; – cura e controllo dell'attuazione all'interno del Centro delle Normative vigenti in materia di qualità, – controllo dell'attività dei sistemi di Qualità Aziendali dell'industria privata appaltatrice di beni e lavori per il Centro; – controllo e approvazione dei Piani di Qualità previsti nei contratti stipulati con l'industria privata. • **SPERIMENTAZIONE** – Programmazione e pianificazione delle attività sperimentali che coinvolgono il CSSN; – Coordinamento delle singole attività di sperimentazione che coinvolgono più EE.00. e Punto di Contatto per gli Enti esterni interessati a tali sperimentazioni; – Emissione dei documenti finali delle sperimentazioni coordinate, – Cooperazioni con gli Uffici dell'Ispettorato per il supporto logistico e dei fari, MARISTAT e NAVARM, interessati alle sperimentazioni; – Cooperazione con gli Uffici di Programma in Italia ed all'estero per gli aspetti relativi alle fasi sperimentali. • **CONTROLLO E COLLAUDI** – Gestione delle attività di controllo e collaudo dei beni e servizi affidati all'I.P., assicurando, in particolare, il controllo della documentazione e cura dell'inoltro al Servizio Amministrativo.

UNITA' ORGANICA	FUNZIONI / COMPITI
Ufficio Amministrazione	• **GESTIONE DEL DANARO** • **GESTIONE DEI MATERIALI** • **MATRICOLA** • **ATTIVITA' NEGOZIALI**
Servizio Locale Prevenzione e Protezione	**PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI PROFESSIONALI NEL CENTRO** – individuazione dei fattori di rischio, valutazione dei rischi e individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro; – elaborazione dei documento di valutazione dei rischi, individuazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate, nonché delle attrezzature di protezione utilizzate; – elaborazione delle procedure di sicurezza per ogni attività del Centro; – predisposizione dei programmi di informazione e formazione dei lavoratori; – partecipazioni alle consultazioni periodiche in materia di tutela della salute e della sicurezza; – informazione ai lavoratori sui rischi e pericoli cui sono esposti, sulle misure per prevenirli, le procedure di pronto soccorso, di lotta antincendio ed evacuazione.
Servizio Assistenza Sanitaria	• Primo soccorso • Sorveglianza sanitaria ai sensi del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni • Igiene e assistenza sanitaria
Servizio Supporto Interno	• **SUPPORTO** – trasporto terrestre e navale – organizzazione delle mense obbligatorie – tipografia e fotografia • **SERVIZI LOGISTICI** • **SISTEMI INFORMATIVI** – Centro informatico – Centro documentazione
1° REPARTO **Sistema di Piattaforma**	Assicura i compiti d'istituto descritti nell'articolo 2, relativamente ai sistemi e apparati della funzione piattaforma

UNITA' ORGANICA	FUNZIONI / COMPITI
2° REPARTO **Sistema di Combattimento**	Svolge i compiti d'istituto descritti nell'articolo 2, relativamente ai sistemi e apparati della funzione combattimento. Per assicurare i compiti: – esperienze di tiro per collaudo esplosivi, armi e strutture; – collaudi e sperimentazioni a titolo oneroso in favore di Società produttrici di materiali anche se non di forza armata, nei limiti della vigente normativa in materia, dispone del dipendente Balipedio dislocato a Portovenere e del Nucleo Esperienza Artiglieria di Nettuno.
3° REPARTO **Tecnico-Scientifico**	Assicura i compiti d'istituto descritti nell'articolo 2 relativamente ai seguenti materiali della funzione tecnico- scientifica: – materiali strutturali; – materiali fluidi ed energetici.
Stazione *Degaussing Deperming* di Augusta	Espleta i compiti di cui al decreto del Ministro della difesa in data 24 gennaio 1995, citato in premessa al presente decreto, nonché quelli descritti nell'articolo 2 relativamente alla funzione compensazione magnetica navale ("degaussing") e di smagnetizzazione ("deperming") delle Unità navali.
Istituto "Giancarlo Vallauri" di Livorno	Assicura i compiti d'istituto previsti dalla legge n. 637 del 1984, citata in premessa al presente decreto, nonché quelli di cui all'articolo 2 relativamente alle seguenti funzioni del Reparto Tecnico Scientifico: – comunicazione e antenne; – scoperta e contromisure; – misura controllo strumenti.

ALLEGATO 4

PERSONALE PREPOSTO ALLE UNITA' ORGANICHE DEL C.S.S.N.

UNITA' ORGANICA	GRADO, RUOLO E CATEGORIA DEL PERSONALE PREPOSTO
DIRETTORE	AMMIRAGLIO ISPETTORE G.N. o A.N.
VICE DIRETTORE	DIRIGENTE TECNICO
CONSULENTE GIURIDICO E SEGRETERIA PARTICOLARE	DIRETTORE AMM.VO (C3)
UFFICIO DEL DIRETTORE	C.V. DEL CORPO DI STATO MAGGIORE
SERVIZIO LOCALE PREVENZIONE E PROTEZIONE	INGEGNERE COORDINATORE (C3)
UFFICIO INGEGNERIA DI GESTIONE	C.V. DEL CORPO G.N.
UFFICIO AMMINISTRAZIONE	DIRIGENTE AMMINISTRATIVO
SERVIZIO SUPPORTO INTERNO	DIRIGENTE TECNICO (svolge la funzione di Vice direttore)
SERVIZIO ASSISTENZA SANITARIA	C.C. SAN.
1ª REPARTO -- SISTEMA DI PIATTAFORMA	C.V. DEL CORPO G.N.
1^ DIVISIONE – ABITABILITA' E SOPRAVVIVENZA	C.F. DEL CORPO G.N.
2^ DIVISIONE – MOBILITA'	C.F. DEL CORPO G.N.
3^ DIVISIONE – ENERGIA ELETTRICA	C.F. DEL CORPO G.N.
2ª REPARTO - SISTEMA DI COMBATTIMENTO	C.V. DEL CORPO A.N.
4^ DIVISIONE– LOTTA SOPRA LA SUPERFICIE	C.F. DEL CORPO A.N.
5^ DIVISIONE – LOTTA SOTTO LA SUPERFICIE	C.F. DEL CORPO A.N.
6^ DIVISIONE – BALIPEDIO PORTOVENERE e NUCLEO ESPERIENZA ARTIGLIERIA DI NETTUNO	C.F. DEL CORPO A.N.
3ª REPARTO TECNICO SCIENTIFICO	DIRIGENTE TECNICO
7^ DIVISIONE – MATERIALI STRUTTURALI	DIRIGENTE TECNICO
8^ DIVISIONE – MATERIALI FLUIDI ED ENERGETICI	DIRIGENTE TECNICO
ISTITUTO *"G. VALLAURI"* di LIVORNO	C.V. DEL CORPO A.N.
STAZIONE *DEPERMING/DEGAUSSING* di AUGUSTA	DIRIGENTE TECNICO

LEGENDA:

C.V. = CAPITANO DI VASCELLO
C.F. = CAPITANO DI FREGATA
C.C. = CAPITANO DI CORVETTA
G.N. = GENIO NAVALE
A.N. = ARMI NAVALI
SAN. = SANITARIO

07A04156

MINISTERO DELLA SALUTE

ORDINANZA 4 maggio 2007.

Misure urgenti in materia di cellule staminali da cordone ombelicale.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Vista la legge 21 ottobre 2005, n. 219, recante: «Nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale degli emoderivati», che regola nel suo ambito anche le cellule staminali emopoietiche, autologhe, omologhe e cordonali, e che, all'art. 27, comma 2, prevede che fino alla data di entrata in vigore dei decreti di attuazione previsti dalla medesima restano vigenti i decreti di attuazione della legge 4 maggio 1990, n. 107;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni e integrazioni, ed in particolare l'art. 4, comma 12;

Visto il decreto ministeriale 3 marzo 2005, recante «Caratteristiche e modalità per la donazione di sangue e di emocomponenti», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 13 aprile 2005, n. 85;

Visto il decreto ministeriale 3 marzo 2005, recante «Protocolli per l'accertamento della idoneità del donatore di sangue e di emocomponenti», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 13 aprile 2005, n. 85;

Visto il decreto ministeriale 7 settembre 2000, recante «Disposizioni sull'importazione ed esportazione del sangue umano e dei suoi prodotti per uso terapeutico, profilattico e diagnostico», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 23 ottobre 2000, n. 248;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° settembre 2000, recante «Atto di indirizzo e coordinamento in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie relative alla medicina trasfusionale», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 23 novembre 2000, n. 274;

Rilevato che nel settore specifico del trapianto di cellule staminali emopoietiche sono attive in campo internazionale società ed organizzazioni internazionali collegate o associate con corrispondenti gruppi clinico-scientifici ed organizzazioni nazionali;

Viste le linee guida prodotte dalle sopra ricordate società, organizzazioni e gruppi clinico-scientifici in tema di cellule staminali emopoietiche;

Visto l'accordo 10 luglio 2003 tra il Ministro della salute, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sul documento recante: «Linee-guida in tema di raccolta, manipolazione e impiego clinico delle cellule staminali emopoietiche (CSE)», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 30 settembre 2003, n. 227, ed in particolare le linee-guida riportate nell'allegato al suddetto accordo, di cui costituisce parte integrante, che descrivono gli standard qualitativi ed operativi, coerenti con gli standard internazionali, relativi alle strutture che effettuano procedure di prelievo, conservazione, processazione e trapianto di cellule staminali emopoietiche provenienti da donatore autologo od allogenico o dalla donazione di cordone ombelicale;

Visto l'accordo 23 settembre 2004 tra il Ministro della salute, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sul documento recante: «Linee-guida sulle modalità di disciplina delle attività di reperimento, trattamento, conservazione e distribuzione di cellule e tessuti umani a scopo di trapianto», in attuazione dell'art. 15, comma 1 della legge 1° aprile 1999, n. 91;

Visto l'accordo 5 ottobre 2006, ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le regioni e le province autonome in materia di ricerca e reperimento di cellule staminali emopoietiche presso registri e banche italiane ed estere;

Considerato che il trapianto allogenico di cellule staminali emopoietiche da sangue del cordone ombelicale in campo terapeutico si è rivelato prezioso per la cura di diverse malattie quali leucemie, linfomi, talassemie e alcune gravi carenze del sistema immunitario;

Considerato l'interesse e l'impegno del mondo scientifico internazionale ad esplorare altri possibili orizzonti che aprano a nuovi percorsi terapeutici l'impiego di cellule staminali da sangue cordonale, che a tutt'oggi appaiono ancora lontani;

Considerato che sull'onda di informazioni diffuse dai mass media sono state elaborate convinzioni promuoventi la conservazione del sangue cordonale per un possibile futuro uso proprio (autologo), allo stato attuale non sostenute da adeguate evidenze scientifiche;

Considerato che la mancanza di protocolli terapeutici specifici sull'uso autologo del sangue da cordone ombelicale e di dati scientifici a sostegno di questa ipotesi in ordine, fra l'altro, alla funzionalità delle cellule dopo conservazione per molti anni o decenni, alla continuità ed affidabilità nel tempo dei programmi di conservazione, rendono oggi tale attività di raccolta ad uso autologo gravata da rilevanti incertezze in ordine alla capacità di soddisfare eventuali esigenze terapeutiche future;

Considerato che nell'ambito della donazione pubblica è già contemplata e correttamente praticata la raccolta del sangue cordonale per uso cosiddetto «dedicato», ovvero conservato esclusivamente per quel bambino o per quella famiglia, nella quale già esiste una patologia o un alto rischio di avere ulteriori figli affetti da malattie geneticamente determinate, riconosciuti essere suscettibili di un utilizzo scientificamente fondato e clinicamente appropriato di cellule staminali da sangue cordonale;

Considerato che tali problematiche sono state oggetto di attenta analisi da parte di vari gruppi di esperti operanti nell'ambito delle Istituzioni europee;

Considerato che nonostante i molteplici pronunciamenti di organizzazioni scientifiche internazionali che depongono a sfavore della conservazione del sangue cordonale per uso autologo, si ritiene di non poter disconoscere il principio della libera determinazione personale;

Ravvisata l'esigenza di fornire al riguardo adeguate soluzioni, il Ministro della salute, con proprio decreto 20 febbraio 2007, ha costituito una commissione ad hoc con il compito di approfondire le problematiche in materia sotto ogni aspetto tecnico-scientifico, organizzativo, economico, della sicurezza ed affidabilità, etico, nonché di fornire gli elementi necessari per elaborare un programma da porre in atto a breve, medio e lungo termine, da emanarsi attraverso specifici provvedimenti da condividere con le regioni e province autonome;

Vista la propria ordinanza dell'11 gennaio 2002, «Misure urgenti in materia di cellule staminali da cordone ombelicale», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 6 febbraio 2002, n. 31, a cui sono seguite le successive ordinanze del 30 dicembre 2002, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 3 febbraio 2003, n. 27, del 25 febbraio 2004, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 marzo 2004, n. 65, del 7 aprile 2005, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 10 maggio 2005, n. 107, e del 13 aprile 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 9 maggio 2006, n. 106;

Attesa l'impossibilità, in relazione alla complessità della problematica, di fornire adeguate soluzioni in tempi compatibili con la scadenza della sopraindicata ordinanza ministeriale del 13 aprile 2006 e ritenendosi pertanto necessario e ragionevole monitorare il fenomeno nella sua dinamicità;

Ordina:

Art. 1.

1. La conservazione di sangue cordonale, per le finalità di cui ai commi 2, 3 e 4, è consentita presso le strutture trasfusionali pubbliche, nonché presso quelle individuate dall'art. 23 della legge n. 219 del 2005 e presso le strutture di cui all'accordo del 10 luglio 2003, autorizzate ed accreditate ai sensi dell'art. 2.

2. È sempre consentita la conservazione di sangue da cordone ombelicale donato per uso allogenico a fini solidaristici, ai sensi dell'art. 3, comma 3 della legge n. 219 del 2005.

3. È consentita la conservazione di sangue da cordone ombelicale per uso dedicato al neonato o a consanguineo con patologia in atto al momento della raccolta, per la quale risulti scientificamente fondato e clinicamente appropriato l'utilizzo di cellule staminali da sangue cordonale, previa presentazione di motivata documentazione clinico sanitaria.

4. È altresì consentita la conservazione di sangue da cordone ombelicale per uso dedicato nel caso di famiglie ad alto rischio di avere ulteriori figli affetti da malattie geneticamente determinate per le quali risulti scientificamente fondato e clinicamente appropriato l'utilizzo di cellule staminali da sangue cordonale, previa presentazione di motivata documentazione clinico sanitaria rilasciata da parte di un medico specialista in genetica medica.

5. Nelle more di una iniziativa legislativa che disciplini le modalità e le condizioni per la conservazione ad uso autologo del sangue cordonale, con contestuale donazione allogenica su base solidaristica, il servizio sanitario nazionale promuove la donazione volontaria di sangue cordonale ad uso allogenico, a fini solidaristici.

6. La conservazione di sangue da cordone ombelicale di cui ai commi 3 e 4 è autorizzata dalle regioni e province autonome, previa richiesta dei diretti interessati, e non comporta oneri a carico dei richiedenti.

7. Fatto salvo quanto disposto dal comma 1, è vietata l'istituzione di banche per la conservazione di sangue da cordone ombelicale presso strutture sanitarie private anche accreditate ed ogni forma di pubblicità alle stesse connessa.

Art. 2.

1. Le banche per la conservazione di sangue da cordone ombelicale, di cui all'art. 1, comma 1, sono individuate ed autorizzate dalle regioni e dalle province autonome sulla base della normativa vigente e dei relativi piani sanitari regionali, debbono essere accreditate sulla base di programmi definiti e del documentato operare in accordo con requisiti e standard previsti in materia da società, organizzazioni e gruppi clinico-scientifici nonché dall'accordo del 10 luglio 2003 e debbono procedere alla tipizzazione delle cellule raccolte.

Art. 3.

1. L'autorizzazione all'importazione e all'esportazione di cellule staminali da sangue cordonale ai fini di trapianto per uso sia autologo che allogenico è rilasciata di volta in volta dal Ministero della salute - Direzione generale della prevenzione sanitaria, nel rispetto dei requisiti di cui all'allegato 3 del decreto ministeriale 7 settembre 2000.

Art. 4.

1. L'esportazione, ai fini della conservazione, di campioni di sangue cordonale è autorizzata esclusivamente alle condizioni previste dai successivi commi del presente articolo.

2. L'autorizzazione all'esportazione, ai fini della conservazione, di campioni di sangue cordonale autologo è richiesta al Ministero della salute, dai soggetti, diretti interessati che, preso atto dei contenuti della presente ordinanza, e non ricorrendo le condizioni di cui all'art. 1, commi 3 e 4, previo counselling con il Centro nazionale trapianti, e previo accordo con la direzione sanitaria sede del parto, decidano di conservare detti campioni a proprie spese presso banche operanti all'estero.

3. La richiesta di esportazione deve contenere le seguenti informazioni e documentazione:

a) generalità e dati anagrafici dei genitori richiedenti;

b) Paese e struttura di destinazione;

c) posto di frontiera e mezzo di trasporto;

d) data presunta del parto,

e) idonea certificazione redatta dalla direzione sanitaria della struttura sede del ricovero, ove viene raccolto il campione, attestante:

1) la negatività ai markers infettivologici dell'epatite B, C e dell'HIV, eseguiti sul siero materno nell'ultimo mese di gravidanza;

2) la rispondenza del confezionamento ai requisiti previsti in materia di spedizione e trasporto di materiali biologici, nel rispetto delle normative vigenti nazionali e regionali;

f) documentazione attestante l'avvenuto counselling.

4. La richiesta, compilata conformemente alle indicazioni di cui al modulo allegato alla presente ordinanza di cui costituisce parte integrante, completa in ogni sua parte, deve pervenire al seguente indirizzo: Ministero della salute - Direzione generale della prevenzione sanitaria - Ufficio VIII - Viale Civiltà Romana, 7 - 00144 Roma, a mezzo raccomandata, in tempo utile e comunque almeno entro i tre giorni lavorativi precedenti la data di spedizione del campione di sangue cordonale.

Art. 5.

1. La presente ordinanza ha vigore per un anno a partire dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, fatta salva eventuale disciplina legislativa che intervenga nel frattempo.

La presente ordinanza verrà trasmessa alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 maggio 2007

Il Ministro: TURCO

Registrata alla Corte dei conti il 10 maggio 2007
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 2, foglio n. 199

ALLEGATO

Al MINISTERO DELLA SALUTE
Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria
Ufficio VIII
Via della Civiltà Romana, 7
00144 ROMA

Modulo per la domanda di

AUTORIZZAZIONE ALLA"ESPORTAZIONE DI CAMPIONE DI SANGUE DEL CORDONE OMBELICALE PER USO AUTOLOGO"

1. Generalità e dati anagrafici dei genitori

Cognome…………………………………………………………nome……………………………
Luogo e data di nascita……………………………………il………………/……………/……………
Residente a……………………………in via……………………………………………C.A.P…………
Cognome…………………………………………………………nome……………………………
Luogo e data di nascita……………………………………il………………/……………/……………
Residente a……………………………in via……………………………………………C.A.P…………

2. Data presunta del parto

Il…………………………………………………

3. Informazioni sul trasporto del campione di sangue cordonale

Data di spedizione…………………………………………………………………………………
- valico di frontiera/aeroporto …………………………………………………………………
- mezzo di trasporto……………………………………………………………………………
- paese estero di destinazione……………………………………………………………………
- struttura sanitaria scelta per la conservazione…………………………………………………

4. recapito presso il quale deve ad ogni effetto essere inviato il nulla osta ed ogni relativa comunicazione

comune……………………………………………………………………………provincia…………………
via………………………………………………C.A.P……………tel……………………………fax………………

5. *Al fine di ottenere l'autorizzazione all'esportazione del campione di sangue da cordone ombelicale (prelevato al momento della nascita del proprio figlio) per la conservazione ad uso autologo presso struttura estera, i sottoscritti genitori sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/00 e s.m.,*

d i c h i a r a n o

- che i dati sopra indicati corrispondono al vero,
- di avere preso visione dell'Ordinanza del Ministro della Salute del 4 maggio 2007: "Misure urgenti in materia di cellule staminali da cordone ombelicale" e di averne letto e compreso i riferimenti legislativi, le considerazioni e le indicazioni in materia ivi esposti.
- che la presente domanda è sottoscritta al solo fine di ottenere il nulla osta all'esportazione del campione di sangue cordonale per la conservazione presso banche operanti all'estero.

Allegati alla presente

1) attestazione da parte del Centro Nazionale Trapianti dell'avvenuto counselling,
2) certificazione della Direzione Sanitaria della struttura, sede del parto, attestante la negatività ai markers infettivologici (HBV-HCV-HIV) e la conformità del confezionamento del campione ai requisiti previsti dalle normative vigenti nazionali e regionali.

I sottoscritti inoltre autorizzano codesto Ente, ai fini dell'espletamento della pratica, al trattamento dei propri dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003,

Luogo e data……………………………………………… firma……………………………………………

firma……………………………………………

07A04289

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 20 marzo 2007.

Concessione del trattamento di CIGS e di mobilità, previsto dall'articolo 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, in favore delle società Sony Ericsson Communications Italy di Roma e Print Center di Messina. (Decreto n. 40517).

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, ed in particolare il comma 137;

Visto l'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 13, comma 2 lettera *b)*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80;

Visto l'art. 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

Visti gli appositi accordi intervenuti in sede governativa, sulla base delle intese territoriali, con i quali sono state individuate le fattispecie per le quali sussistono le condizioni previste dal sopraccitato art. 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, ai fini della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale e/o di mobilità, in deroga alla vigente normativa, per agevolare la gestione delle problematiche occupazionali ed il graduale e progressivo reimpiego dei lavoratori interessati;

Visto l'elenco dei lavoratori aventi diritto alla concessione del trattamento di mobilità;

Vista l'istanza di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale presentata dall'azienda individuata dal predetto accordo;

Visto il decreto direttoriale n. 1146 del 15 marzo 2006, registrato dal Ministero dell'economia e delle finanze il 20 marzo 2006, con il quale sono stati individuati 480 milioni di euro sul fondo per l'occupazione, ai sensi dell'art. 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

Ritenuto, per quanto precede, di autorizzare la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale e/o di mobilità, entro il 31 dicembre 2006, in favore dei lavoratori interessati:

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è autorizzata la concessione del trattamento di mobilità, per il periodo dal 6 maggio 2006 al 31 dicembre 2006, così come definito nell'accordo intervenuto in data 13 aprile 2006 presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali alla presenza del sottosegretario on. Pasquale Viespoli, in favore di un numero massimo di 9 ex dipendenti della società Sony Ericsson Mobile Communications Italy S.p.a. (Milano), unità di Roma, i cui nominativi sono indicati nell'elenco allegato, così suddivisi:

dal 6 maggio 2006 al 31 dicembre 2006 per 1 unità;

dal 13 maggio 2006 al 31 dicembre 2006 per 1 unità;

dal 20 maggio 2006 al 31 dicembre 2006 per 3 unità;

dal 1° giugno 2006 al 31 dicembre 2006 per 3 unità;

dal 1° agosto 2006 al 31 dicembre 2006 per 1 unità.

Gli interventi sono disposti nel limite massimo di euro 100.140,67.

Art. 2.

Ai sensi dell'art. 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è autorizzata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, per il periodo dal 2 maggio 2006 al 31 dicembre 2006, così come definito nell'accordo intervenuto in data 30 giugno 2006 presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale alla presenza della sottosegretaria al lavoro Rosa Rinaldi, in favore di un numero massimo di 23 ex dipendenti della società Print Center di Zaccone Francesco & C. S.n.c. di Messina, unità di Messina.

Gli interventi sono disposti nel limite massimo di euro 289.260,88.

Pagamento diretto: si.

Art. 3.

L'onere complessivo pari ad euro 389.401,55 graverà sul capitolo 7202 - U.P.B. 3.2.3.1 - Occupazione - sui fondi impegnati con decreto direttoriale n. 1146 del 15 marzo 2006, registrato al conto impegni n. 22 sul capitolo 7202 della UPB 3.2.3.1 per il corrente esercizio finanziario.

Art. 4.

Ai fini del rispetto del limite delle disponibilità finanziarie, individuato dal precedente art. 3 l'Istituto nazionale della previdenza sociale è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del lavoro e della previdenza sociale e al Ministro dell'economia e delle finanze.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per il visto e la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 marzo 2007

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
DAMIANO

Il Ministro dell'economia e delle finanze
PADOA SCHIOPPA

Registrato alla Corte dei conti il 13 aprile 2007
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 2, foglio n. 18

07A04160

DECRETO 3 aprile 2007.

Concessione della proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, ai sensi dell'articolo 1-*bis*, della legge 3 dicembre 2004, n. 291, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, in favore del personale di terra e navigante dipendente dalla società Italy First S.p.a., in Rimini. (Decreto n. 40604).

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 1-*bis* della legge 3 dicembre 2004, n. 291, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, che stabilisce che «il Ministro del lavoro e delle politiche sociali può concedere, sulla base di specifici accordi in sede governativa, in caso di crisi occupazionale, di ristrutturazione aziendale, di riduzione o trasformazione di attività, il trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria, per ventiquattro mesi, al personale anche navigante dei vettori aerei e delle società da questi derivanti a seguito di processi di riorganizzazione o trasformazioni societarie».

Visto l'accordo in data 14 febbraio 2006, intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, alla presenza dei rappresentanti della società Italy First S.p.a. nonché delle OO.SS, con il quale, considerata la situazione di crisi, nella quale si è trovata la predetta società, è stato concordato il ricorso al trattamento straordinario di integrazione salariale, come previsto dal citato art. 1-*bis* della legge 3 dicembre 2004, n. 291, per un periodo di 24 mesi a decorrere dal 16 gennaio 2006, in favore di un numero massimo di 28 unità, dipendenti dalla società di cui trattasi, compresi i lavoratori con contratto di formazione e lavoro.

Visti i decreti ministeriali n. 38723 del 9 giugno 2006 e n. 40379 del 26 febbraio 2007, con i quali è stato autorizzato il trattamento straordinario di integrazione salalriale in favore del personale dipendente dalla predetta società, per il complessivo periodo dal 16 gennaio 2006 al 15 gennaio 2007;

Vista l'istanza presentata in data 8 febbraio 2007, con la quale la società Italy First S.p.a, ha richiesto la concessione della proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, ai sensi dell'art. 1-*bis* della legge 3 dicembre 2004, n. 291, per il semestre decorrente dal 16 gennaio 2007, in favore del personale dipendente, sia di terra che navigante;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 1-*bis* della legge 3 dicembre 2004, n. 291, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, è autorizzata la concessione della proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 14 febbraio 2006, in favore del personale di terra e navigante, compresi i lavoratori con contratto di formazione e lavoro, dipendente dalla società Italy First S.p.a., sede ed unità in Rimini per il periodo dal 16 gennaio 2007 al 15 luglio 2007.

Pagamento diretto: si.

Art. 2.

La società predetta è tenuta a comunicare mensilmente all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) le eventuali variazioni all'elenco nominato dei lavoratori interessati.

Art. 3.

Ai fini del rispetto dei limiti delle disponibilità finanziarie, individuati dal comma 3 del citato art. 1-*bis* della legge 3 dicembre 2004, n. 291, l'Istituto nazionale della previdenza sociale è tenuto a controllare mensilmente i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del lavoro e della previdenza sociale e al Ministro dell'economia e delle finanze.

Art. 4.

La società Italy First S.p.a. è tenuta a presentare al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, alla scadenza del periodo oggetto del presente provvedimento, l'istanza di proroga semestrale, nell'ambito del periodo massimo di 24 mesi previsti dal citato art. 1-*bis* della legge 3 dicembre 2004, n. 291, al fine di consentire il necessario monitoraggio dei flussi di spesa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 aprile 2007

Il Ministro: DAMIANO

07A04161

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 24 aprile 2007.

Variazione della denominazione e della ragione sociale del laboratorio «Agrichimica Snc di Rallo Francesco & C.», autorizzato con decreto 8 ottobre 2004, per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo, aventi valore ufficiale, in «Agrichimica Srl».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/92;

Visto l'art. 17, comma 1 del predetto regolamento (CE) n. 510/2006 che stabilisce che le denominazioni che alla data di entrata in vigore del regolamento stesso figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 1107/96 e quelle che figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96, sono automaticamente iscritte nel «registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette»;

Visti i regolamenti (CE) con i quali sono state registrate le D.O.P. e la I.G.P. per gli oli di oliva vergini ed extravergini italiani;

Considerato che gli oli di oliva vergini ed extravergini a D.O.P. o a I.G.P., per poter rivendicare la denominazione registrata, devono possedere le caratteristiche chimico-fisiche stabilite per ciascuna denominazione, nei relativi disciplinari di produzione approvati dai competenti organi;

Considerato che tali caratteristiche chimico-fisiche degli oli di oliva vergini ed extravergini a denominazione di origine devono essere accertate da laboratori autorizzati;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156, recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari, e in particolare sul possesso dei requisiti minimi dei laboratori, di cui all'art. 3 del citato decreto legislativo;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Visto il decreto 8 ottobre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 248 del 21 ottobre 2004, con il quale al laboratorio Agrichimica Snc di Rallo Francesco & C. è stata rinnovata l'autorizzazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, anche ai fini della esportazione;

Considerato che il laboratorio Agrichimica S.n.c. di Rallo Francesco & C. ha variato la denominazione e la ragione sociale in Agrichimica Srl;

Ritenuta, pertanto, la necessità di modificare la denominazione e la ragione sociale del predetto laboratorio;

Decreta:

Articolo unico

Nel decreto 8 ottobre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 248 del 21 ottobre 2004, relativo al rinnovo dell'autorizzazione al laboratorio Agrichimica Snc di Rallo Francesco & C. al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, la denominazione e la ragione sociale variano in: Agrichimica Srl.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 aprile 2007

Il direttore generale: LA TORRE

07A04171

DECRETO 24 aprile 2007.

Variazione della denominazione e della ragione sociale del laboratorio «Agrichimica Snc di Rallo Francesco & C.», autorizzato con decreto 16 settembre 2005, per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, aventi valore ufficiale, anche ai fini della esportazione, in «Agrichimica Srl».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CEE) n. 2676/90 della Commissione del 17 settembre 1990 che determina i metodi d'analisi comunitari da utilizzare nel settore del vino;

Visto il regolamento (CE) n. 1493 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che all'art. 72 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156, recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari, e in particolare sul possesso dei requisiti minimi dei laboratori, di cui all'art. 3 del citato decreto legislativo;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Visto il decreto 16 settembre 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 225 del 25 settembre 2005, con il quale al laboratorio Agrichimica Snc di Rallo Francesco & C. è stata rinnovata l'autorizzazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, anche ai fini della esportazione;

Considerato che il laboratorio Agrichimica Snc di Rallo Francesco & C. ha variato la denominazione e la ragione sociale in Agrichimica Srl;

Ritenuta, pertanto, la necessità di modificare la denominazione e la ragione sociale del predetto laboratorio;

Decreta:

Articolo unico

Nel decreto 16 settembre 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 225 del 25 settembre 2005, relativo al rinnovo dell'autorizzazione al laboratorio Agrichimica Snc di Rallo Francesco & C. al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, anche ai fini della esportazione, la denominazione e la ragione sociale variano in: Agrichimica Srl.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 aprile 2007

Il direttore generale: LA TORRE

07A04172

DECRETO 24 aprile 2007.

Autorizzazione all'organismo denominato «Agroqualità - Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare a r.l.», ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Lametia», registrata in ambito Unione europea, ai sensi del regolamento (CE) n. 510/2006.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/92;

Visto l'art. 17, comma 1 del predetto regolamento (CE) n. 510/2006 che stabilisce che le denominazioni che alla data di entrata in vigore del regolamento stesso figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 1107/96 e quelle che figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96, sono automaticamente iscritte nel «registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette»;

Visto il regolamento (CE) n. 2107/99 del 4 ottobre 1999 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione della denominazione di origine protetta Lametia;

Visti gli articoli 10 e 11 del predetto regolamento (CE) n. 510/2006, concernente i controlli;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee — legge comunitaria 1999 — ed in particolare l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari, istituendo un elenco degli organismi privati autorizzati con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sentite le regioni ed indivi-

dua nel Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali l'Autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa;

Visto il decreto ministeriale 4 febbraio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 77 del 1° aprile 2004, con il quale l'organismo Agroqualità - Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare a r.l. con sede in Roma, via Montebello n. 8, è stato autorizzato ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta Lametia;

Visto il decreto ministeriale 11 gennaio 2007 con il quale la validità dell'autorizzazione rilasciata all'organismo di controllo Agroqualità - Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare a r.l. è stata prorogata fino all'emanazione del decreto di rinnovo dell'autorizzazione all'organismo stesso oppure all'eventuale autorizzazione di altra struttura di controllo;

Vista la comunicazione della Cooperativa Agricola Laconia a r.l. che ha confermato per il controllo sulla denominazione di origine protetta Lametia l'organismo denominato Agroqualità - Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare a r.l. con sede in Roma, via Montebello n. 8;

Considerato che l'organismo Agroqualità - Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare a r.l. ha predisposto il piano di controllo per la denominazione di origine protetta Lametia conformemente allo schema tipo di controllo;

Considerata la necessità di garantire la continuità del controllo concernente la denominazione di origine protetta Lametia;

Considerato che le decisioni concernenti le autorizzazioni degli organismi di controllo privati di cui agli art. 10 e 11 del regolamento (CE) n. 510/2006 spettano al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, in quanto Autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999, sentite le regioni;

Considerato che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi del citato art. 14 della legge n. 526/1999, si è avvalso del Gruppo tecnico di valutazione;

Considerata la necessità, espressa dal citato Gruppo tecnico di valutazione, di rendere evidente e immediatamente percepibile dal consumatore, il controllo esercitato sulle denominazioni protette, ai sensi degli articoli 10 e 11 del regolamento (CE) n. 510/2006, garantendo che è stata autorizzata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali una struttura di controllo con il compito di verificare ed attestare che la specifica denominazione risponda ai requisiti del disciplinare;

Vista la documentazione agli atti del Ministero;

Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999;

Decreta:

Art. 1.

L'organismo denominato Agroqualità - Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare a r.l. con sede in Roma, via Montebello n. 8, è autorizzato ad espletare le funzioni di controllo, previste dagli articoli 10 e 11 del regolamento (CE) n. 510/2006 per la denominazione di origine protetta Lametia, registrata in ambito europeo con regolamento (CE) n. 2107/99 del 4 ottobre 1999.

Art. 2.

La presente autorizzazione comporta l'obbligo per l'organismo Agroqualità - Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare a r.l. del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospesa o revocata ai sensi dell'art. 53, comma 4 della legge 24 aprile 1998, n. 128 come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, con provvedimento dell'Autorità nazionale competente.

Art. 4.

L'organismo autorizzato Agroqualità - Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare a r.l. dovrà assicurare, coerentemente con gli obiettivi delineati nelle premesse, che il prodotto certificato risponda ai requisiti descritti nel relativo disciplinare di produzione e che sulle confezioni con le quali viene commercializzata la denominazione Lametia, venga apposta la dicitura: «Garantito dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi dell'art. 10 del regolamento (CE) 510/2006».

Art. 5.

L'organismo autorizzato Agroqualità - Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare a r.l. non può modificare la denominazione sociale, il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, il proprio sistema qualità, le modalità di controllo e il sistema tariffario, riportati nell'apposito piano di controllo per la denominazione di origine protetta Lametia, così come depositati presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, senza il preventivo assenso di detta autorità.

L'organismo comunica e sottopone all'approvazione ministeriale ogni variazione concernente il personale ispettivo indicato nella documentazione presentata, la composizione del comitato di certificazione o della struttura equivalente e dell'organo decidente i ricorsi, nonché l'esercizio di attività che risultano oggettivamente incompatibili con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio.

Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo può comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.

Art. 6.

L'autorizzazione di cui all'art. 1 decorre dalla data di emanazione del presente decreto.

Alla scadenza del terzo anno di autorizzazione, il soggetto legittimato ai sensi dell'art. 14, comma 8 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, dovrà comunicare all'Autorità nazionale competente, l'intenzione di confermare l'indicazione di Agroqualità - Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare a r.l. o proporre un nuovo soggetto da scegliersi tra quelli iscritti «nell'elenco» di cui all'art. 14, comma 7, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, ovvero di rinunciare esplicitamente alla facoltà di designazione ai sensi dell'art. 14, comma 9, della citata legge.

Nell'ambito del periodo di validità dell'autorizzazione, l'organismo di controllo Agroqualità - Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare a r.l. è tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'Autorità nazionale competente, ove lo ritenga utile, ritenga di impartire.

Art. 7.

L'organismo autorizzato Agroqualità - Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare a r.l. comunica con immediatezza, e comunque con termine non superiore a trenta giorni lavorativi, le attestazioni di conformità all'utilizzo della denominazione di origine protetta Lametia, anche mediante immissione nel sistema informativo del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali delle quantità certificate e degli aventi diritto.

Art. 8.

L'organismo autorizzato Agroqualità - Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare a r.l. immette anche nel sistema informativo del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali tutti gli elementi conoscitivi di carattere tecnico e documentale dell'attività certificativa, ed adotta eventuali opportune misure, da sottoporre preventivamente ad approvazione da parte dell'Autorità nazionale competente, atte ad evitare rischi di disapplicazione, confusione o difformi utilizzazioni delle attestazioni di conformità della denominazione di origine protetta Lametia rilasciate agli utilizzatori. Le modalità di attuazione di tali procedure saranno indicate dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. I medesimi elementi conoscitivi individuati dal presente articolo e dall'art. 7, sono simultaneamente resi noti anche alla regione Calabria.

Art. 9.

L'organismo autorizzato Agroqualità - Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare a r.l. è sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e dalla regione Calabria, ai sensi dell'art. 53, comma 12 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 aprile 2007

Il direttore generale: LA TORRE

07A04173

DECRETO 24 aprile 2007.

Designazione del «Consorzio interprovinciale per la frutticoltura di Cagliari, Oristano e Nuoro e del Consorzio provinciale per la frutticoltura di Sassari, coordinati tra di loro dal Consorzio per la frutticoltura, con sede legale-amministrativa e di coordinamento in Cagliari» quali autorità pubbliche incaricate ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Sardegna», registrata in ambito Unione europea, ai sensi del regolamento (CE) n. 510/2006.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/92;

Visto l'art. 17, comma 1 del predetto regolamento (CE) n. 510/2006 che stabilisce che le denominazioni che alla data di entrata in vigore del regolamento stesso figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 1107/96 e quelle che figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96, sono automaticamente iscritte nel «registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette»;

Visto il regolamento (CE) n. 148/2007 del 15 febbraio 2007 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione della denominazione di origine protetta Sardegna;

Visti gli articoli 10 e 11 del predetto regolamento (CE) n. 510/2006, concernente i controlli;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee — legge comunitaria 1999 — ed in particolare l'art. 14 il quale

contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;

Vista la comunicazione effettuata ai sensi del comma 9 del citato art. 14 della legge n. 526/1999 dalla regione Sardegna con la quale il predetto ente territoriale ha indicato quali autorità pubbliche da designare per svolgere l'attività di controllo sulla denominazione di origine protetta Sardegna, il Consorzio interprovinciale per la frutticoltura di Cagliari, Oristano e Nuoro e il Consorzio provinciale per la frutticoltura di Sassari, coordinati tra di loro dal Consorzio per la frutticoltura con sede legale-amministrativa e di coordinamento in Cagliari, via Mameli n. 126/d;

Visto il decreto ministeriale 14 luglio 2006 relativo alla protezione transitoria accordata a livello nazionale alla denominazione Sardegna per la quale è stata inviata istanza alla Commissione europea per la registrazione come denominazione di origine protetta;

Visto il decreto ministeriale 27 luglio 2006 relativo alla designazione del Consorzio interprovinciale per la frutticoltura di Cagliari, Oristano e Nuoro e del Consorzio provinciale per la frutticoltura di Sassari, coordinati tra di loro dal Consorzio per la frutticoltura con sede legale-amministrativa e di coordinamento in Cagliari, via Mameli n. 126/d, quali autorità pubbliche incaricate di effettuare i controlli sulla denominazione Sardegna protetta transitoriamente a livello nazionale con decreto ministeriale 14 luglio 2006;

Considerato che il Consorzio interprovinciale per la frutticoltura di Cagliari, Oristano e Nuoro e il Consorzio provinciale per la frutticoltura di Sassari, coordinati tra di loro dal Consorzio per la frutticoltura hanno predisposto il piano di controllo per la denominazione di origine protetta Sardegna conformemente allo schema tipo di controllo;

Considerato che le decisioni concernenti le autorizzazioni degli organismi di controllo privati di cui agli articoli 10 e 11 del regolamento (CE) n. 510/2006 spettano al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, in quanto Autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999, sentite le regioni;

Considerato che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi del citato art. 14 della legge n. 526/1999, si è avvalso del Gruppo tecnico di valutazione;

Considerata la necessità, espressa dal citato Gruppo tecnico di valutazione, di rendere evidente e immediatamente percepibile dal consumatore, il controllo esercitato sulle denominazioni protette, ai sensi degli articoli 10 e 11 del Regolamento (CE) n. 510/2006, garantendo che è stata autorizzata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali una struttura di controllo con il compito di verificare ed attestare che la specifica denominazione risponda ai requisiti del disciplinare;

Vista la documentazione agli atti del Ministero;

Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999;

Decreta:

Art. 1.

Il Consorzio interprovinciale per la frutticoltura di Cagliari, Oristano e Nuoro e il Consorzio provinciale per la frutticoltura di Sassari, coordinati tra di loro dal Consorzio per la frutticoltura con sede legale-amministrativa e di coordinamento in Cagliari, via Mameli n. 126/d, sono designate quali autorità pubbliche autorizzate ad espletare le funzioni di controllo previste dagli articoli 10 e 11 del regolamento (CE) n. 510/2006 per la denominazione di origine protetta Sardegna, registrata in ambito europeo con regolamento (CE) n. 148/2007 del 15 febbraio 2007.

Art. 2.

La presente autorizzazione comporta l'obbligo per il Consorzio interprovinciale per la frutticoltura di Cagliari, Oristano e Nuoro e per il Consorzio provinciale per la frutticoltura di Sassari, coordinati tra di loro dal Consorzio per la frutticoltura, con sede legale-amministrativa e di coordinamento in Cagliari, del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospesa o revocata ai sensi dell'art. 53, comma 4 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, con provvedimento dell'autorità nazionale competente che lo stesso art. 14 individua nel Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Art. 3.

Il Consorzio interprovinciale per la frutticoltura di Cagliari, Oristano e Nuoro e il Consorzio provinciale per la frutticoltura di Sassari coordinati tra di loro dal Consorzio per la frutticoltura, con sede legale-amministrativa e di coordinamento in Cagliari, dovrà assicurare, coerentemente con gli obiettivi delineati nelle premesse, che il prodotto certificato risponda ai requisiti descritti nel relativo disciplinare di produzione e che sulle confezioni con le quali viene commercializzata la denominazione Sardegna, venga apposta la dicitura: «Garantito dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi dell'art. 10 del regolamento (CE) 510/2006».

Art. 4.

Il Consorzio interprovinciale per la frutticoltura di Cagliari, Oristano e Nuoro e il Consorzio provinciale per la frutticoltura di Sassari, coordinati tra di loro dal Consorzio per la frutticoltura, con sede legale-amministrativa e di coordinamento in Cagliari, non può modificare le modalità di controllo e il sistema tariffario, riportati nell'apposito piano di controllo per la denominazione di origine protetta Sardegna, così come depositati presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, senza il preventivo assenso di detta Autorità.

Il Consorzio interprovinciale per la frutticoltura di Cagliari, Oristano e Nuoro e il Consorzio provinciale per la frutticoltura di Sassari, coordinati tra di loro dal Consorzio per la frutticoltura, con sede legale-amministrativa e di coordinamento in Cagliari, comunica e sottopone all'approvazione ministeriale ogni variazione concernente il personale ispettivo indicato nella documentazione presentata, la composizione del comitato di certificazione o della struttura equivalente e dell'organo decidente i ricorsi, nonché l'esercizio di attività che risultano oggettivamente incompatibili con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio.

Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo può comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.

Art. 5.

L'autorizzazione di cui all'art. 1 ha durata di tre anni a decorrere dall'8 marzo 2007, data di entrata in vigore del regolamento (CE) n. 148/2007 del 15 febbraio 2007.

Alla scadenza del terzo anno di autorizzazione, il soggetto legittimato ai sensi dell'art. 14, comma 8 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, dovrà comunicare all'Autorità nazionale competente, l'intenzione di confermare il Consorzio interprovinciale per la frutticoltura di Cagliari, Oristano e Nuoro e il Consorzio provinciale per la frutticoltura di Sassari, coordinati tra di loro dal Consorzio per la frutticoltura, con sede legale-amministrativa e di coordinamento in Cagliari o proporre un nuovo soggetto da scegliersi tra quelli iscritti «nell'elenco» di cui all'art. 14, comma 7, della legge 21 dicembre 1999, n. 526.

Nell'ambito del periodo di validità dell'autorizzazione, il Consorzio interprovinciale per la frutticoltura di Cagliari, Oristano e Nuoro e il Consorzio provinciale per la frutticoltura di Sassari, coordinati tra di loro dal Consorzio per la frutticoltura, con sede legale-amministrativa e di coordinamento in Cagliari, è tenuta ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'Autorità nazionale competente, ove lo ritenga utile, ritenga di impartire.

Art. 6.

Il Consorzio interprovinciale per la frutticoltura di Cagliari, Oristano e Nuoro e il Consorzio provinciale per la frutticoltura di Sassari, coordinati tra di loro dal Consorzio per la frutticoltura, con sede legale-amministrativa e di coordinamento in Cagliari, comunica con immediatezza, e comunque con termine non superiore a trenta giorni lavorativi, le attestazioni di conformità all'utilizzo della denominazione di origine protetta Sardegna, anche mediante immissione nel sistema informativo del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali delle quantità certificate e degli aventi diritto.

Art. 7.

Il Consorzio interprovinciale per la frutticoltura di Cagliari, Oristano e Nuoro e il Consorzio provinciale per la frutticoltura di Sassari, coordinati tra di loro dal Consorzio per la frutticoltura, con sede legale-amministrativa e di coordinamento in Cagliari, immette anche nel sistema informativo del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali tutti gli elementi conoscitivi di carattere tecnico e documentale dell'attività certificativa, ed adotta eventuali opportune misure, da sottoporre preventivamente ad approvazione da parte dell'Autorità nazionale competente, atte ad evitare rischi di disapplicazione, confusione o difformi utilizzazioni delle attestazioni di conformità della denominazione di origine protetta Sardegna rilasciate agli utilizzatori. Le modalità di attuazione di tali procedure saranno indicate dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. I medesimi elementi conoscitivi individuati dal presente articolo e dall'art. 6, sono simultaneamente resi noti anche alla regione Sardegna.

Art. 8.

Il Consorzio interprovinciale per la frutticoltura di Cagliari, Oristano e Nuoro e il Consorzio provinciale per la frutticoltura di Sassari, coordinati tra di loro dal Consorzio per la frutticoltura, con sede legale-amministrativa e di coordinamento in Cagliari è sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e dalla regione Sardegna, ai sensi dell'art. 53, comma 12 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 aprile 2007

Il direttore generale: LA TORRE

07A04174

DECRETO 24 aprile 2007.

Rinnovo dell'autorizzazione al laboratorio «Analysis Srl», al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, anche ai fini dell'esportazione, limitatamente ad alcune prove.

IL DIRETTORE GENERALE

PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il Regolamento (CEE) n. 2676/1990 della Commissione del 17 settembre 1990 che determina i metodi d'analisi comunitari da utilizzare nel settore del vino;

Visto il Regolamento (CE) n. 1493 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che all'art. 72 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il decreto ministeriale del 16 aprile 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana (serie generale) n. 108 del 10 maggio 2004, con il quale al laboratorio Analysis Srl, ubicato in Todi (Perugia), Località Panatalla è stata rinnovata l'autorizzazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, anche ai fini dell'esportazione;

Vista la domanda di ulteriore rinnovo dell'autorizzazione presentata dal laboratorio sopra indicato in data 17 aprile 2007;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156 recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari e in particolare sul possesso dei requisiti minimi dei laboratori, di cui all'art. 3 del citato decreto legislativo;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 3 marzo 2006 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti il rinnovo dell'autorizzazione in argomento;

Si rinnova l'autorizzazione

al laboratorio Analysis Srl, ubicato in Todi (Perugia), Località Panatalla, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, anche ai fini dell'esportazione limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

L'autorizzazione ha validità fino al 30 marzo 2010 data di scadenza dell'accreditamento a condizione che questo rimanga valido per tutto il detto periodo.

La eventuale domanda di ulteriore rinnovo deve essere inoltrata al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali almeno tre mesi prima della scadenza.

Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

L'amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presenta decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 aprile 2007

Il direttore generale: LA TORRE

ALLEGATO

Denominazione della prova	Norma / metodo
Acidi organici (1-1000 mg/Kg)	OIV MA-E-AS313-04-ACIORG 2004
Acidità fissa (> 0,5 meq/Litro >0,045 g/Litro)	Reg. CEE 2676/1990 allegato 15
Acidità totale (0,1-10,0 g/L 1-130 meq/L)	Reg. CEE 2676/1990 allegato 13
Acidità volatile (0,03 -2,00 g/l)	Reg. CEE 2676/1990 allegato 14
Acido sorbico (> 20 mg/L)	Reg. CEE 2676/1990 allegato 22
Alcol complessivo (8 - 18%)	PP-VI-19 rev.0 2003
Anidride solforosa (1 - 200 mg/l)	PP-VI-03 Rev 4 2002
Anidride solforosa libera (0,5-50 mg/l)	Reg. CEE 2676/1990 allegato 25
Anidride solforosa totale (1-300 mg/l)	Reg. CEE 2676/1990 allegato 25
Calcio (>0,1 mg/l)	Reg. CEE 2676/1990 allegato 29
Caratteristiche cromatiche (Assorbanza 0,3 - 0,7)	Reg. CEE 2676/1990 allegato 40
Carbendazim, Benomil, Tiofanate metil, Tiabendazolo, Fuberidazolo (0,01 - 5 mg/L)	PP-FF-01, rev 2 2005
Ceneri (0,1-4,5 g/l)	Reg. CEE 2676/1990 allegato 9
Cloruri (1 - 1000 mg/L di Cl)	Reg. CEE 2676/1990 allegato 11
Composti fenolici totali (10 - 100 numero indice)	Reg. CEE 2676/1990 allegato 41
Estratto secco totale (0,15-70 g/l)	Reg. CEE 2676/1990 allegato 4
Etephon (0,01 - 0,5 mg/Kg o mg/L (per matrici liquide))	PP-FF-02 rev 3 2005
Ferro (>0,2 mg/l)	Reg. CEE 2676/1990 allegato 30
Fosetil Alluminio, Acido fosforoso (0,10 - 50,0 mg/L)	PP-FF-03 rev 2 2005
Istamina in HPLC (0,025-100 mg/L)	PP-VI-32 rev.2 2005
Magnesio (>0,02 mg/l)	Reg. CEE 2676/1990 allegato 28
Massa volumica a 20°C (0,98000-1,12000 g/L)	Reg. CEE 2676/1990 allegato 1, metodo 5.2
Meso-Inositolo, Scillo-Inositolo e Saccarosio (>0,01%)	Reg. CEE 2676/90 allegato 42f
Metanolo (0,1-10 mg/l)	OIV MA-E-AS312-03-METHAN 2004
Ocratossina A (>0,01 µg/l)	OIV MA-E-AS315-10-OCHRAT 2004
pH (2,50 - 5,00 unità di pH)	Reg. CEE 2676/1990 allegato 4
Piombo (>20 microg/ml)	Reg. CEE 2676/1990 allegato 35
Potassio (>0,1 mg/l)	Reg. CEE 2676/1990 allegato 27
Principali antociani in HPLC (Vini Rossi e Rosati)	Raccolta Metodi OIV MA-E-AS315-11-
(>=10 mg/Kg)	ANCYAN 2004
Prolina (>5 mg/l)	DM 12/03/1986 SO n. 58 alla GU n. 161 14/07/1986 Allegato XXVII
Rame (>0,08 mg/l)	Reg. CEE 2676/1990 allegato 31
Saccarosio in GC (0,1-0,5 g/l)	PP-VI-31 rev.0 2005
SODIO (>0,02 milligrammi/Litro)	Reg. CEE 2676/1990 allegato 26
Solfati (0,2 - 2 g/L)	Reg. CEE 2676/1990 allegato 12
Titolo alcolometrico (0,10-18%)	Reg. CEE 2676/1990 allegato 3 + Reg. CEE 128/2004 allegato 4bis
Zinco (>0,05 mg/l)	Reg. CEE 2676/1990 allegato 34
Zuccheri riduttori (0,2-300g/l)	Reg. CEE 2676/1990 1 allegato 5

07A04177

DECRETO 24 aprile 2007.

Rinnovo dell'autorizzazione al laboratorio «Analysis Srl», al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, limitatamente ad alcune prove.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il Regolamento (CEE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il Regolamento (CEE) n. 2081/92;

Visto l'art. 17, comma 1 del predetto Regolamento (CE) n. 510/2006 che stabilisce che le denominazioni che alla data di entrata in vigore del Regolamento stesso figurano nell'allegato del Regolamento (CE) n. 1107/1996 e quelle che figurano nell'allegato del Regolamento (CE) n. 2400/1996, sono automaticamente iscritte nel «registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette»;

Visti i Regolamenti (CE) con i quali, sono state registrate le D.O.P. e la I.G.P. per gli oli di oliva vergini ed extravergini italiani;

Considerato che gli oli di oliva vergini ed extravergini a D.O.P. o a I.G.P., per poter rivendicare la denominazione registrata, devono possedere le caratteristiche chimico-fisiche stabilite per ciascuna denominazione, nei relativi disciplinari di produzione approvati dai competenti Organi;

Considerato che tali caratteristiche chimico-fisiche degli oli di oliva vergini ed extravergini a denominazione di origine devono essere accertate da laboratori autorizzati;

Visto il decreto ministeriale del 30 aprile 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana (serie generale) n. 114 del 17 maggio 2004 con il quale al laboratorio Analysis Srl, ubicato in Todi (Perugia), Località Panatalla è stata rinnovata l'autorizzazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale;

Vista la domanda di ulteriore rinnovo dell'autorizzazione presentata dal laboratorio sopra indicato in data 18 aprile 2007;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156 recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari, e in particolare sul possesso dei requisiti minimi dei laboratori, di cui all'art. 3 del citato decreto legislativo;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 3 marzo 2006 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti il rinnovo dell'autorizzazione in argomento;

Si rinnova l'autorizzazione

al laboratorio Analysis Srl, ubicato in Todi (Perugia), Località Panatalla, al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

L'autorizzazione ha validità fino al 30 marzo 2010 data di scadenza dell'accreditamento a condizione che questo rimanga valido per tutto il detto periodo.

La eventuale domanda di ulteriore rinnovo deve essere inoltrata al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali almeno tre mesi prima della scadenza.

Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'Amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

L'amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 aprile 2007

Il direttore generale: LA TORRE

ALLEGATO

Denominazione della prova	Norma / metodo
Acidi grassi in posizione 2 del trigliceride (> 0,01 g/100g)	Reg. CEE 2568/199 allegato VII
Acidità libera (0,02-3,5 g/100g)	Reg. CEE 2568/1991 allegato II
Acido palmitico in posizione 2 del trigliceride (0,01-2,5 %)	NGD C 86- 2002
Aflatossine B1, B2, G1, G2 nell'olio di oliva (0,025-5	Rapporti ISTISAN 1996/34
Cere (1-100 mg/Kg)	Reg. CEE 2568/199 allegato IV + Reg. CEE 183/1993 + Reg. CE 177/1994
Composizione e contenuto di steroli (>2 mg/Kg, >0,01%)	Reg. CEE 2568/199 allegato V + Reg. CEE 183/1993
Composizione quali-quantitativa in acidi grassi (>0,01%)	Reg. CEE 796/2002 allegato XB + Reg. CEE 2568/1991 allegato XA + Reg. CEE 1429/1992
Composti fenolici totali (50 - 1000 mg/l)	PP-OL-07 Rev 3 2004
Contenuto di alcoli alifatici (1-3000 mg/Kg)	Reg. CEE 2568/1991 allegato XIX + Reg. CE 796/2002
Eritrodiolo e uvaolo (> 0,01%)	Reg. CEE 2568/1991 allegato VI
Etephon (0,01 - 0,5 mg/Kg o mg/L (per matrici liquide))	PP-FF-02 rev 3 2005
Fosetil Alluminio, Acido fosforoso (0,10 - 50,0 mg/Kg o mg/L)	PP-FF-03 rev 2 2005
Indici spettrofotometrici U.V. (K232: 1,300/3,800 - K270: 0,100/1,200 - deltaK +0,300/-0,050)	Reg. CEE 2568/91 allegato IX + Reg. CEE 183/1993
Numero di perossidi (0,1-25 meq di O2/Kg)	Reg. CEE 2568/1991 allegato III
Polifenoli totali in HPLC (10-500 mg/Kg)	PP-OL-14 rev 1 2005
STEROLI (>0,01% (composizione) >1 mg/Kg (contenuto))	Rapporti ISTISAN 1996/34, Met A
Stigmastadieni (0,01-4 mg/Kg)	Reg. CEE 2568/1991 allegato XVII + Reg. CE 656/95

07A04178

DECRETO 24 aprile 2007.

Rinnovo dell'autorizzazione al «Laboratorio chimico Camera di commercio Torino», al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, limitatamente ad alcune prove.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, 11. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 1, lettera *d)*;

Visto il Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il Regolamento (CEE) n. 2081/92;

Visto l'art. 17, comma 1 del predetto regolamento (CE) n. 510/2006 che stabilisce che le denominazioni che alla data di entrata in vigore del regolamento stesso figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 1107/1996 e quelle che figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 2400/1996, sono automaticamente iscritte nel «registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette»;

Visti i Regolamenti (CE) con i quali, sono state registrate le D.O.P. e la I.G.P. per gli oli di oliva vergini ed extravergini italiani;

Considerato che gli oli di oliva vergini ed extravergini a D.O.P. o a I.G.P., per poter rivendicare la denominazione registrata, devono possedere le caratteristiche chimico-fisiche stabilite per ciascuna denominazione, nei relativi disciplinari di produzione approvati dai competenti Organi;

Considerato che tali caratteristiche chimico-fisiche degli oli di oliva vergini ed extravergini a denominazione di origine devono essere accertate da laboratori autorizzati;

Visto il decreto ministeriale del 18 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana (serie generale) n. 129 del 4 giugno 2004 con il quale al Laboratorio chimico camera di commercio Torino, ubicato in Torino, via Ventimiglia n. 165 è stata rinnovata l'autorizzazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale;

Vista la domanda di ulteriore rinnovo dell'autorizzazione presentata dal laboratorio sopra indicato in data 10 aprile 2007;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156 recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari, e in particolare sul possesso dei requisiti minimi dei laboratori, di cui all'art. 3 del citato decreto legislativo;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 3 marzo 2006 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito BA - European Cooperation for Accreditation;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti il rinnovo dell'autorizzazione in argomento;

Si rinnova l'autorizzazione

al Laboratorio chimico Camera di commercio Torino, ubicato in Torino, via Ventimiglia n. 165, al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

L'autorizzazione ha validità fino al 31 marzo 2010 data di scadenza dell'accreditamento a condizione che questo rimanga valido per tutto il detto periodo.

La eventuale domanda di ulteriore rinnovo deve essere inoltrata al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali almeno tre mesi prima della scadenza.

Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

L'amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 aprile 2007

Il direttore generale: LA TORRE

ALLEGATO

Denominazione della prova	Norma / metodo
Acidità	Reg. CEE 2568/1991 allegato II
Analisi spettrofotometrica	Reg. CEE 2568/1991 allegato IX + Reg. CEE 183/1993
Numero di perossidi	Reg. CEE 2568/1991 allegato III

07A04181

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 2 aprile 2007.

Scioglimento della società cooperativa «Il Pettirosso - Società cooperativa a r.l.», in Corigliano Calabro, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Viste le risultanze ispettive di cui alla corrispondenza resa dalla locale direzione provinciale del lavoro e relativa alla società cooperativa sotto indicata;

Tenuto conto che l'ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La cooperativa «Il Pettirosso - Società cooperativa a r.l.», con sede in Corigliano Calabro (Cosenza), costituita in data 18 ottobre 1996, con atto a rogito del notaio dott. Borromeo Antonio di Corigliano Calabro (Cosenza), REA n. 134753, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2545 *septiesdecies* del codice civile e la dott.ssa Caprio Maria, nata a Avellino il 24 settembre 1964, con studio a Cosenza dei Mille n. 98, ne è nominata commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 aprile 2007

Il Ministro: BERSANI

07A04179

DECRETO 2 aprile 2007.

Scioglimento della società cooperativa «Soleado - Piccola società cooperativa a r.l.», in Lamezia Terme, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Viste le risultanze ispettive di cui alla corrispondenza resa dalla locale direzione provinciale del lavoro e relativa alla società cooperativa sotto indicata;

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La cooperativa «Soleado - Piccola società cooperativa a r.l.», con sede in Lamezia Terme (Catanzaro), costituita in data 14 ottobre 1998, con atto a rogito del notaio dott. Agapito Rosaria Carmela di Lamezia Terme (Catanzaro), REA n. 157463, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e il dott. Campisi Francesco, nato a Cosenza il 21 novembre 1967, con studio in Rende (Cosenza), piazza Martin Luther King n. 10 (Complesso Metropolis), ne è nominato commissario liquidatore;

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 aprile 2007

Il Ministro: BERSANI

07A04180

DECRETO 2 aprile 2007.

Scioglimento della società cooperativa «Agri-Kiwi-Sud - Società cooperativa a r.l.», in Rizziconi, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Viste le risultanze ispettive di cui alla corrispondenza resa dalla locale direzione provinciale del lavoro e relativa alla società cooperativa sotto indicata;

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La cooperativa «Agri-Kiwi-Sud - Società cooperativa a r.l.», con sede in Rizziconi (Reggio Calabria), costituita in data 19 luglio 1996, con atto a rogito del notaio dott. Tripodi Rita di Delianuova (Reggio Calabria), REA n. 128971, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e il dott. Campisi Francesco, nato a Cosenza il 21 novembre 1967 con studio in Rende (Cosenza), piazza Martin Luther King n. 10 (Complesso Metropolis), ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 aprile 2007

Il Ministro: BERSANI

07A04182

DECRETO 2 aprile 2007.

Scioglimento della società cooperativa «Magnum - Società cooperativa a r.l.», in Dugenta, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Viste le risultanze ispettive di cui alla corrispondenza resa dalla locale direzione provinciale del lavoro e relativa alla società cooperativa sotto indicata;

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971 n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La «Magnum - società cooperativa a r.l.», con sede in Dugenta (Bevenento), costituita in data 22 giugno 1999 con atto a rogito del notaio dott. Cusani Claudio di Solopaca (Benevento), REA n. 99627, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e la dott.ssa Ialeggio Carmela, nata a Benevento il 9 febbraio 1962 e residente in San Marco dei Cavoti, via Gramsci n. 3, ne è nominata commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 aprile 2007

Il Ministro: BERSANI

07A04183

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

CORTE DEI CONTI

DELIBERAZIONE 18 aprile 2007.

Linee guida per l'attuazione dell'articolo 1, comma 170, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006) e relativo questionario per i collegi sindacali degli enti del Servizio sanitario nazionale. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2006. (Deliberazione n. 4/AUT/2007).

LA CORTE DEI CONTI
IN SEZIONE DELLE AUTONOMIE

Nell'adunanza del 18 aprile 2007;

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 recante « Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 e successive modificazioni;

Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131;

Visto l'art. 1, commi 166, 167, 168 e 170 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006);

Visto il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, approvato dalle Sezioni riunite con la deliberazione n. 1 del 16 giugno 2000, modificata con la deliberazione n. 2 del 3 luglio 2003 e con la deliberazione n. 1 del 17 dicembre 2004;

Vista la nota n. 1153/07 del 15 marzo 2007, con la quale il Presidente della Corte ha convocato la Sezione delle Autonomie per l'adunanza odierna;

Udito il relatore, presidente di Sezione Enrico Gustapane;

Delibera

di approvare l'unito documento, che è parte integrante della presente deliberazione, riguardante:

«Linee guida e relativo questionario per i collegi sindacali degli enti del Servizio sanitario nazionale per l'attuazione dell'art. 1, comma 170, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006) sul bilancio di esercizio al 31 dicembre 2006».

Le Sezioni regionali di controllo provvederanno a trasmettere la presente deliberazione e il documento allegato alle Regioni ed agli enti sanitari interessati, per i conseguenti adempimenti.

Roma, 18 aprile 2007

Il presidente
LAZZARO

Il relatore
GUSTAPANE

Il dirigente generale: ADORNATO

ALLEGATO

"Linee guida per l'attuazione dell'articolo 1, comma 170, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006) per i collegi sindacali degli enti del servizio sanitario nazionale. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2006"

L'articolo 1, commi 166 e 167, della legge n. 266/2005 prevede, con disposizione di carattere permanente, che gli organi di revisione economico – finanziaria degli enti locali trasmettano alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, una relazione sul bilancio di previsione e una relazione sul rendiconto dei comuni e delle province. Le relazioni sono predisposte secondo criteri e linee guida definiti unitariamente dalla Corte dei conti.

Il medesimo articolo 1 stabilisce, al comma 170, che le disposizioni dei commi 166 e 167 si applicano anche agli enti del servizio sanitario nazionale.

Tale applicazione richiede che le norme, dettate per i revisori dei conti degli enti locali, siano interpretate considerando che la struttura del bilancio e la contabilità dei comuni e delle province sono improntate a principi finanziari, mentre il bilancio e la contabilità degli enti del servizio sanitario nazionale si fondano sui principi del codice civile (articolo 5, comma 5, decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 nel testo sostituito dall'art. 5 del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229).

La Sezione delle autonomie della Corte dei conti ha approvato, con la deliberazione n. 7/AUT/2006 del 27 aprile 2006, pubblicata nel supplemento ordinario n. 132 alla Gazzetta ufficiale n. 124 del 30 maggio 2006, le linee guida e il relativo questionario per la predisposizione della relazione dei collegi sindacali degli enti del servizio sanitario nazionale sul bilancio di esercizio al 31 dicembre 2005.

La presente deliberazione approva le linee guida e il questionario per la relazione sul bilancio di esercizio al 31 dicembre 2006, tenendo conto delle indicazioni delle Sezioni regionali di controllo sulle questioni emerse nel primo anno di applicazione delle nuove disposizioni.

I direttori generali delle Aziende sanitarie locali e delle Aziende ospedaliere predispongono, entro il mese di febbraio di ciascun anno, le previsioni economiche annuali (bilancio economico di previsione), secondo lo schema CE, e, alla chiusura dell'esercizio, devono approvare il bilancio di esercizio, seguendo lo schema, "di tipo economico ed uniformato ai principi del codice civile", adottato con decreto del ministro della salute 11 febbraio 2002, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 63 del 15 marzo 2002.

La contabilità di tipo economico degli enti del servizio sanitario comporta che il bilancio economico di previsione, a differenza del bilancio di previsione dei comuni e delle province, non ha la finalità di autorizzare l'esazione delle entrate e l'impegno delle spese, ma lo scopo d'indicare gli indirizzi dell'attività dell'ente. Nell'ambito della contabilità di tipo economico assume perciò maggiore rilevanza il bilancio di esercizio, che espone i risultati della gestione.

Per questo motivo, la Sezione ritiene di limitare, anche nel 2007, le linee guida e il questionario al bilancio di esercizio, allo scopo di concentrare l'esame delle Sezioni regionali su un'unica relazione, permettendo così un maggiore approfondimento sui risultati definitivi della gestione e una più sollecita segnalazione alla regione delle irregolarità rilevate.

La legge prescrive un contenuto minimo obbligatorio delle relazioni dei collegi sindacali che devono segnalare: a) le situazioni di rischio per il mantenimento dell'equilibrio del bilancio; b) il rispetto delle regole contabili e degli atti d'indirizzo emanati dalle regioni; c) il rispetto del limite posto dall'articolo 119 della Costituzione per l'indebitamento; d) ogni grave irregolarità contabile o finanziaria, in ordine alla quale l'ente sanitario non abbia adottato le misure correttive segnalate dal collegio sindacale. Il concetto di "grave irregolarità" non può essere definito in astratto, ma deve essere valutato con riguardo alla situazione del bilancio dell'ente. La "grave irregolarità" non attiene, infatti, al mancato rispetto di adempimenti formali, ma a fatti tali da mettere a rischio l'equilibrio del bilancio. I collegi sindacali riserveranno perciò particolare attenzione all'errata allocazione in bilancio di poste contabili rilevanti; alla quantificazione di proventi in misura notevolmente superiore, rispetto all'effettiva realizzazione; all'accertamento che i crediti di dubbia esigibilità siano stati conteggiati nel fondo svalutazione crediti; al ricorso a proventi straordinari non ripetibili per coprire costi strutturali; all'esistenza di oneri sommersi derivanti dalla gestione di società partecipate o dalla sottovalutazione sistematica di costi relativi alle prestazioni acquisite da strutture esterne; al rinvio ingiustificato del pagamento di servizi e forniture. I collegi dovranno, inoltre, segnalare il mancato rispetto, nella tenuta della contabilità, dei criteri stabiliti dal codice civile e dai principi contabili nazionali.

Ove la Sezione regionale di controllo accerti, dall'esame della relazione del collegio sindacale o a seguito dell'eventuale istruttoria, gravi irregolarità

contabili, adotterà una pronuncia specifica per segnalare alla regione le irregolarità rilevate; vigilerà poi sull'adozione delle conseguenti misure correttive.

I collegi sindacali invieranno alle Sezioni regionali la loro relazione subito dopo l'approvazione del bilancio di esercizio da parte del direttore generale dell'ente, in modo da permettere il tempestivo controllo della Corte dei conti.

I collegi sindacali sono obbligati dalla legge all'invio delle relazioni, il ritardo o l'omissione ostacolano perciò il controllo delle Sezioni, con la conseguente responsabilità dell'organo inadempiente. Le Sezioni, qualora i collegi omettano o ritardino l'invio delle relazioni, fisseranno un termine al collegio, scaduto il quale segnaleranno alla regione l'inadempienza.

La segnalazione alla regione mette in luce la "natura collaborativa" del controllo esercitato dalle Sezioni regionali, che non è diretto a sanzionare comportamenti, ma a segnalare le irregolarità che possono compromettere l'equilibrio del bilancio degli enti del servizio sanitario, affinché sia la stessa regione ad adottare le misure correttive necessarie.

Il controllo previsto dall'articolo 1, comma 170, della legge n. 266/2005 è un controllo necessario che riguarda tutti gli enti del servizio sanitario e si affianca ed integra il controllo sulla gestione del servizio sanitario regionale svolto dalle Sezioni sulla base del loro programma annuale.

Il questionario allegato è stato predisposto, come nel 2006, specificamente per le aziende sanitarie e per le aziende ospedaliere; esso prevede:

a) che siano forniti i dati identificativi dell'ente, la sua dimensione demografica e le dimensioni delle strutture di ricovero;
b) che siano fornite risposte ad alcune domande preliminari (Parte prima) affinché le Sezioni regionali possano procedere ad un rapido esame delle relazioni, concentrando la loro attenzione su quelle che segnalano gravi irregolarità o rischi attuali per l'equilibrio del bilancio e possano così provvedere celermente alle segnalazioni alla regione. La risposta ad alcune domande preliminari presuppone la compilazione di alcuni prospetti contenuti nella successiva Parte seconda;
c) che siano fornite risposte e compilati prospetti (Parte seconda), al fine di un esame più approfondito della gestione.

Relazione alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti (art. 1, comma 170, Legge 266/2005) del Collegio sindacale dell'Azienda ....sul bilancio di esercizio al 31 dicembre 2006.

Dati del referente/responsabile per la compilazione della relazione (Presidente del collegio sindacale):

Nome ______________________ Cognome ______________________

Recapiti:

Indirizzo ____

Telefono _______________________ Fax _________________________

Posta elettronica ____

Dati identificativi dell'Azienda

(se Azienda Sanitaria):

popolazione al 31/12/2006 ______________________

popolazione al 31/12/2005 ______________________

popolazione al 31/12/2004 ______________________

L'Azienda ha presidi ospedalieri?

SI NO

Se SI, quanti e con quanti posti letto?

Numero Presidi .... Numero Posti letto ....(valore medio 2006)

(se Azienda Ospedaliera)

Numero Posti letto ....(valore medio 2006)

PARTE PRIMA

Domande preliminari

(Dati in migliaia di euro)

1. L'Azienda ha presentato il bilancio d'esercizio per l'anno 2006 in perdita?

SI NO

1.1. Se è SI indicare l'importo €....................

1.2. La perdita era stata autorizzata dalla Regione?

SI NO

1.3 Se SI:

1.3.1 indicare l'ammontare dell'importo autorizzato €....................

1.3.2 indicare se l'entità della perdita è stata iscritta nel bilancio economico di previsione

SI NO

1.3.3 ovvero con un successivo provvedimento

SI NO

1.4 Negli ultimi tre esercizi il risultato economico risultante dal bilancio d' esercizio e quello previsto nel bilancio di previsione economico è stato il seguente:

	Risultato economico ottenuto	Risultato economico previsto
Esercizio 2004		
Esercizio 2005		
Esercizio 2006		

1.5 Negli ultimi tre esercizi il saldo tra valore della produzione e costi della produzione, risultante dal bilancio d'esercizio, e quello previsto nel bilancio di previsione economico è stato il seguente:

	Saldo da bilancio d'esercizio	Saldo da bilancio di previsione economico
Esercizio 2004		
Esercizio 2005		
Esercizio 2006		

2. Nell'esercizio si è fatto ricorso a nuovo debito per il finanziamento degli investimenti?

SI NO

2.1 Se Si, indicarne lo scopo :

immobilizzazioni immateriali: *costi di impianto e di ampliamento* ☐ *costi di ricerca* ☐ *diritti di brevetto*☐ *immobilizzazioni in corso* ☐ *altro* ☐

immobilizzazioni materiali: *terreni e fabbricati* ☐ *attrezzature sanitarie e scientifiche* ☐ *mobili e arredi* ☐ *automezzi* ☐ *altro* ☐

2.2 Il costo del debito (quota capitale e interessi) relativo all'anno 2006 rientra entro il limite quantitativo del 15% delle entrate proprie correnti?

SI NO

2.3 Le norme regionali prevedono un limite differente?

SI NO

Se SI, specificare la diversa percentuale...... e indicare la percentuale effettivamente raggiunta al 31/12.......

2.4 Sono stati rinegoziati mutui già in essere?

SI NO

2.5 Sono state effettuate operazioni che prevedono l'utilizzo di prodotti derivati (*swap....*)?

SI NO

3. Negli ultimi tre esercizi la situazione di cassa al 31/12 (evidenziando l'eventuale anticipazione di tesoreria rimasta inestinta) è stata la seguente:

	Saldo di cassa	Anticipazione inestinta
Esercizio 2004		
Escrcizio 2005		
Esercizio 2006		

4. Esiste pareggio costi/ricavi per la gestione sociale attribuita dai Comuni?

SI NO

Se NO, indicare l'importo dello squilibrio ....

4.1 Nei tre precedenti esercizi vi sono state società partecipate che hanno chiuso in perdita ?

SI NO

4.2 Nel 2006 sono stati esternalizzati servizi?

SI NO

(In caso di risposta affermativa, indicare quali e la relativa spesa) ______________________

____

____

5. Il Collegio sindacale ha rilevato gravi irregolarità contabili, tali da incidere sulla veridicità e sull'equilibrio del bilancio di esercizio e suggerito misure correttive non adottate dall'azienda?

SI NO

(In caso di risposta affermativa, riassumere brevemente il tipo di irregolarità rilevata/e e le motivazioni giustificative adottate dall'Azienda, quantificando l'impatto negativo delle irregolarità sui risultati di bilancio)

6. Il bilancio d'esercizio è stato sottoposto a certificazione contabile?

SI NO

(In caso di risposta affermativa esporre in sintesi il giudizio)

____

____

PARTE SECONDA

(Dati in migliaia di euro)

1. Quadro riassuntivo dei risultati economici

Il Collegio ha accertato che:

a) i risultati economici degli ultimi tre esercizi e lo scostamento fra previsioni e risultati dell' anno 2006 sono:

Conto economico	Esercizio 2004	Esercizio 2005	Esercizio 2006	Previsione 2006	Differenza fra previsione e risultato 2006
Valore della produzione					
Costi della produzione					
Proventi e oneri finanziari					
Rettifiche di valore di attività finanziarie					
Proventi e oneri straordinari					
Risultato prima delle imposte					
Imposte e tasse					
Utile o perdita di esercizio					

b) i valori della produzione degli ultimi tre esercizi e lo scostamento fra previsioni e risultati dell' anno 2006 sono:

Conto economico	Esercizio 2004	Esercizio 2005	Esercizio 2006	Previsione 2006	Differenza fra previsione e risultato 2006
Valore della produzione					
Contributi in c/esercizio					
Proventi e ricavi diversi					
Concorsi , recuperi e rimborsi per attività tipiche					
Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie					
Costi capitalizzati					

c) i costi della produzione degli ultimi tre esercizi e lo scostamento fra previsioni e risultati dell' anno 2006 sono:

Conto economico	Esercizio 2004	Esercizio 2005	Esercizio 2006	Previsione 2006	Differenza fra previsione e risultato 2006
Costi della produzione					
Acquisti di beni					
Acquisti di servizi					
Manutenzione e riparazioni					
Godimento di beni di terzi					
Personale					
Oneri diversi di gestione					
Ammortamenti					
Svalutazioni e accantonamenti					
Variazioni delle rimanenze					

d) i dati dello stato patrimoniale negli ultimi tre esercizi espongono i seguenti risultati:

Stato patrimoniale - Attività	Esercizio 2004	Esercizio 2005	Esercizio 2006
Immobilizzazioni immateriali			
Immobilizzazioni materiali			
Immobilizzazioni finanziarie			
Rimanenze			
Crediti			
Attività finanziarie			
Disponibilità liquide			
Ratei e risconti attivi			
Conti d'ordine			

Stato patrimoniale - Passività	Esercizio 2004	Esercizio 2005	Esercizio 2006
Patrimonio netto			
Fondi per rischi e oneri			
Trattamento fine rapporto			
Debiti			
Ratei e risconti passivi			
Conti d'ordine			

2. Analisi del valore della produzione

2.1 Il Collegio ha accertato che:

a) i contributi in conto esercizio da Regione, a destinazione indistinta e vincolata iscritti nel valore della produzione, corrispondono alle comunicazioni della Regione (se non corrispondono indicare i motivi)

b) si è provveduto a confrontare l'entità dei principali crediti vantati verso gli enti pubblici, rilevando concordanze oppure le seguenti discordanze......................

2.2. Il Collegio ha accertato che:

a) i costi capitalizzati si riferiscono alle voci di seguito specificate ed ammontano a:

Conto economico	Esercizio 2004	Esercizio 2005	Esercizio 2006	Previsione 2006	Differenza fra previsione e risultato 2006
Costi capitalizzati da utilizzo contributi in conto capitale					
di cui ex art.20 legge 67/88					
di cui ex art.71 legge 448/98					
....					
....					
Costi capitalizzati da costi sostenuti in economia (costi interni)					
Totale costi capitalizzati					

b) i costi per lavori interni, portati in incremento delle immobilizzazioni, sono stati rilevati e valutati correttamente, oppure indicare le eventuali irregolarità.....................

2.3. Il Collegio ha accertato che:

a) tra i proventi straordinari del conto economico sono rilevate plusvalenze da alienazioni di beni per € ....

b) che tali proventi sono costituiti dalla differenza fra il corrispettivo o l'indennizzo conseguito, al netto degli oneri accessori di diretta imputazione, e il costo non ammortizzato;

c) che il momento di rilevazione delle plusvalenze da alienazione di beni immobili coincide con:

- la stipula del rogito ☐
- l'aggiudicazione definitiva ☐
- altro momento (specificare) ☐

d) che mediamente, negli ultimi tre esercizi, tra aggiudicazione definitiva e stipula notarile, intercorrono .... giorni;

e) che sono iscritti nel bilancio al 31/12/2006 crediti per alienazioni patrimoniali per €................ derivanti da:..

2.4. Il Collegio ha accertato che:

a) tra proventi e ricavi diversi del conto economico sono stati rilevati, negli ultimi tre esercizi, proventi da prestazioni sanitarie erogate in Regione in regime di *intramoenia* per i seguenti importi:

Esercizio	Importi
2004	
2005	
2006	

b) a fronte di detti proventi sono state riconosciute compartecipazioni al personale per attività libero professionale *intramoenia* per i seguenti importi:

Esercizio	Importi
2004	
2005	
2006	

c) nella voce indicata al punto b) sono stati considerati tutti i costi relativi all'attività *intramoenia* a carico dell'azienda.

In caso contrario indicare quali costi non sono compresi.

2.5. Proventi per mobilità attiva extraregionale:

	Esercizio 2004	Esercizio 2005	Esercizio 2006	Previsione 2006	Differenza fra previsione e risultato 2006
Proventi e ricavi diversi per prestazioni sanitarie erogate a soggetti pubblici extra regione					

3. Analisi dei costi della produzione

Il Collegio ha accertato che:

3.1. I costi per acquisti da strutture regionali pubbliche e private (mobilità passiva intraregionale) negli ultimi tre esercizi ammontano a:

Conto economico	Esercizio 2004	Esercizio 2005	Esercizio 2006	Previsione 2006	Differenza fra previsione e risultato 2006
Costi per acquisti di servizi sanitari da strutture pubbliche regionali					
Costi per acquisti di servizi sanitari da strutture private regionali					
Totale					

3.2. I costi per acquisti di servizi da strutture extra regionali (mobilità passiva extra-regionale) negli ultimi tre esercizi ammontano a:

Acquisti di servizi da strutture extra regionali	Esercizio 2004	Esercizio 2005	Esercizio 2006	Previsione 2006	Differenza fra previsione e risultato 2006
Per assistenza spec. e ambul.					
Per assistenza riabilitativa					
Per assistenza integrativa					
Per assistenza ospedaliera					
Per Medicina di base					
Per Farmaceutica					
Altro					
Totale					

3.3. Le sopravvenienze passive per maggiori costi per mobilità passiva regionale ed extraregionale relative a esercizi precedenti ammontano a:

Sopravvenienze passive	Esercizio 2006	Esercizio 2005	Esercizio 2004
Relative al 2005			
Relative al 2004			
Relative al 2003			
Relative ad anni precedenti			
Totale			

3.4. Gli importi dei debiti per mobilità passiva extraregionale, iscritti nei bilanci degli ultimi tre esercizi,ammontano a:

	Esercizio 2004	Esercizio 2005	Esercizio 2006	Previsione 2006	Differenza fra previsione e risultato 2006
Debiti verso regione					
Debiti verso asl					
Debiti verso fornitori					
Totale debiti per mobilità extraregionale					

3.5. I costi per consulenze negli ultimi tre esercizi ammontano a:

	Esercizio 2004	Esercizio 2005	Esercizio 2006	Previsione 2006	Differenza fra previsione e risultato 2006
Consulenza sanitaria					
Consulenza non sanitaria					
Totale					

3.6. I costi per canoni di locazione negli ultimi tre esercizi ammontano a:

Esercizio 2004	Esercizio 2005	Esercizio 2006	Previsione 2006	Differenza fra previsione e risultato 2006

3.7. I costi per l'acquisto di prodotti farmaceutici negli ultimi tre esercizi ammontano a:

Conto economico - voce acquisti di beni	Esercizio 2004	Esercizio 2005	Esercizio 2006	Previsione 2006	Differenza fra previsione e risultato 2006
Prodotti farmaceutici					
Emoderivati e dietetici					
Materiali per la profilassi					
Totale acquisto di beni farmaceutici					

3.8. I costi per gli acquisti di servizi per la farmaceutica negli ultimi tre esercizi ammontano a:

Acquisti di servizi per farmaceutica di cui:	Esercizio 2004	Esercizio 2005	Esercizio 2006	Previsione 2006	Differenza fra previsione e risultato 2006
da convenzione					
da pubblico in regione					
da pubblico extra regione					
Totale acquisti di servizi					

Per il costo dei farmaci è stato attribuito all'azienda un obiettivo da parte della Regione?

SI NO

Se si, specificare quale. ....

E' stato rispettato? SI NO

3.9. Il Collegio ha accertato che:

a) i costi per il personale (distinti per ruoli di appartenenza) negli ultimi tre esercizi ammontano a:

Conto economico	Esercizio 2004	Esercizio 2005	Esercizio 2006	Previsione 2006	Differenza fra previsione e risultato 2006
Personale del ruolo sanitario					
Personale del ruolo tecnico					
Personale del ruolo professionale					
Personale del ruolo amministrativo					
Totale costo del personale					

b) la consistenza media del personale in servizio, calcolata come numero dei dipendenti per mesi di attività diviso 12, ha subito la seguente evoluzione nel triennio 2004-2006:

	Esercizio 2006	Esercizio 2005	Esercizio 2004
Personale sanitario			
Personale tecnico			
Personale professionale			
Personale amministrativo			
Totale personale in servizio			

c) sono stati conteggiati, nell'ambito dei costi del personale, gli oneri contrattuali di competenza 2006 relativi al rinnovo contrattuale del personale dirigente e del comparto per € .... Nel costo del personale sono comprese le ferie maturate e non godute al 31/12/2006 per € ....

d) gli oneri relativi alla contrattazione integrativa rispettano gli indirizzi di coordinamento regionale ed i limiti fissati dai contratti collettivi di lavoro e sono iscritti nel 2006 per €............

e) sono state conteggiate tra le sopravvenienze passive le somme pagate nel 2006 a titolo di arretrato per competenze contrattuali pregresse per € ....

f) risultano accantonate, al 31 dicembre 2006, le risorse necessarie alla copertura degli oneri contrattuali derivanti dai contratti collettivi non ancora siglati;

g) che tali quote, accantonate negli ultimi due esercizi, ammontano a:

Esercizio	Importi conteggiati nel conto economico: accantonamenti tipici dell'esercizio
2005	
2006	

4.Gli investimenti e gli ammortamenti

4.1. Il Collegio ha accertato che:

a) sussistono le condizioni che giustificano l'iscrizione in bilancio delle immobilizzazioni immateriali (se non sussistono indicare i motivi ....
....)

b) gli ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali sono stati effettuati sulla base delle residue possibilità di utilizzo ed in particolare:

1) i costi per le migliorie sugli immobili di proprietà di terzi sono stati ripartiti in base alla durata del contratto (in caso contrario indicare il diverso criterio adottato)

   ……………………………………………………………………………………………… .

2) i costi di impianto, ampliamento, ricerca, sviluppo e pubblicità sono ammortizzati in un periodo non superiore a cinque anni (in caso contrario indicare le motivazioni per un diverso periodo)

   ………………………………………………………………………………………………

c) l'Azienda ha provveduto ad eliminare contabilmente le immobilizzazioni immateriali all'atto della dismissione o in quanto nessun beneficio economico futuro era atteso per il loro utilizzo o dismissione.

4.2.Il Collegio ha accertato che:

a) gli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali sono stati calcolati, considerato l'utilizzo, la destinazione e la durata economico-tecnica dei cespiti, sulla base del criterio della residua possibilità di utilizzo;

b) la quota di ammortamento applicata alle singole categorie di beni corrisponde ai coefficienti indicati (specificare se nel regolamento regionale, nel D.M. 31/12/88 o altri riferimenti);

c) le quote di ammortamento delle immobilizzazioni materiali iscritte negli ultimi tre esercizi ammontano a:

Esercizio	Importi
2004	
2005	
2006	

d) negli ultimi tre esercizi, tra il valore della produzione, nella voce costi capitalizzati, è stata iscritta la quota di ricavo pluriennale, a fronte del contributo specifico per acquisizione di immobilizzazioni, per un importo pari agli ammortamenti oggetto di agevolazione (sterilizzazione degli ammortamenti) per il seguente ammontare:

Esercizio	Importi
2004	
2005	
2006	

e) negli ultimi tre esercizi sono stati dichiarati fuori uso beni ed eliminati dalle immobilizzazioni per i seguenti importi:

Esercizio	Importi
2004	
2005	
2006	

f) nell'esercizio 2006 sono state rivalutate o svalutate immobilizzazioni per i seguenti importi motivate da……………………………………………………………………………

Immobilizzazioni	Rivalutazioni	Svalutazioni
Immateriali		
Materiali		
Finanziarie		

g) è stata accertata a campione l'esistenza fisica dei principali beni materiali.

5. Ricorso all'indebitamento

Il Collegio ha accertato che:

a) nel corso dell'anno 2006 l'azienda ha fatto ricorso all'indebitamento per finanziare le seguenti spese: *(indicare esclusivamente la parte di spesa finanziata dall'indebitamento)*

	€
• acquisto, costruzione, ristrutturazione e manutenzione straordinaria di immobili residenziali e non residenziali;	
• costruzione, demolizione, ristrutturazione, recupero e manutenzione straordinaria di opere e impianti;	
• acquisto di impianti, macchinari, attrezzature, mezzi di trasporto e altri beni mobili ad uso pluriennale;	
• oneri per beni immateriali ad uso pluriennale;	
• acquisizione aree, espropri e servitù onerose;	
• partecipazioni azionarie e conferimenti di capitale;	
• trasferimenti in c/capitale destinati ad investimenti a cura di altro ente appartenente alla p.a.;	
• trasferimenti in c/capitale in favore di soggetti concessionari di lavori pubblici, proprietari e/o gestori di reti e impianti o di soggetti che erogano servizi pubblici, le cui concessioni o contratti di servizio prevedono la retrocessione degli investimenti agli enti committenti alla data di scadenza;	
• interventi aventi finalità pubblica volti al recupero e alla valorizzazione del territorio;	
• altro (specificare).	
TOTALE (A)	

b) le spese di cui al Totale (A) sono state finanziate con il ricorso alle seguenti forme di indebitamento:

	€
• mutui;	
• altro (da specificare).	
TOTALE (B) = (A)	

6. La gestione dei fondi rischi ed oneri

6.1 Il Collegio ha accertato che:

a) il fondo svalutazione crediti al 31/12/2006 ammonta ad € .... ed è stato calcolato sulla base dei seguenti criteri..

b) il fondo nell'esercizio 2006 ha subito la seguente variazione:

Fondo al 1/1/2006	
Utilizzo per perdite	
Accantonamento nell'esercizio	
Fondo al 31/12/2006	

c) i crediti liquidi ed esigibili relativi agli esercizi 2004 e precedenti, non ancora riscossi al 31/12/2006, sono i seguenti:

Esercizio	Credito residuo al 31/12/2006
2004	
2003	
2002 e precedenti	

6.2 Il Collegio ha accertato che:

a) erano in corso al 31/12/2006 numero .... vertenze con il personale dipendente per un ammontare richiesto di €.................................

b) a fronte del grado di soccombenza è stato costituito un fondo rischi di € .... che si ritiene adeguato, oppure che si ritiene inadeguato per i seguenti motivi.................

c) negli ultimi tre esercizi sono state emesse sentenze di condanna definitive a carico dell'Azienda per contenzioso con il personale per i seguenti importi:

Esercizio	Importo
2004	
2005	
2006	

6.3 Il Collegio ha accertato che:

a) negli ultimi tre esercizi il debito verso fornitori ha subito la seguente evoluzione:

Debito al 31/12	Importo	Giorni di ritardo nei pagamenti
2004		
2005		
2006		

b) gli interessi passivi per ritardato pagamento ai fornitori hanno subito la seguente evoluzione: (specificare se gli interessi passivi derivano da pagamenti diretti o da "*factoring*" regionale)

Importo iscritto nel conto economico		
Esercizio	da *factoring* regionale	diretti
2004		
2005		
2006		

c) alla chiusura dell'esercizio è stato rilevato un fondo per interessi moratori, in relazione ai giorni di ritardo nei pagamenti, di €…………… sulla base dei seguenti criteri:……………………………………………………………………

d) nell'esercizio 2006 sono stati notificati all'Azienda n.: ……….. decreti ingiuntivi e n. …………… atti di pignoramento per € ……………

La presente relazione è stata approvata all'unanimità?

SI NO

In caso di dissenso, si indichino le principali ragioni………………………

Si attesta che le informazioni contenute nella presente relazione sono state desunte dagli atti ed evidenze contabili dell'Azienda a cura dello scrivente collegio sindacale.

_____________ lì, _____________

Il Collegio sindacale

07A03869

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 30 aprile 2007.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Firenze.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA TOSCANA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme di seguito riportate;

Accerta

il mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Firenze, il giorno 11 aprile 2007, per assemblea del personale.

Il presente atto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Motivazione.

La disposizione di cui al presente atto scaturisce da circostanziata comunicazione di mancato funzionamento per il periodo sopra indicato, eseguita dall'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Firenze, cui ha fatto seguito il parere favorevole espresso in merito dalla procura generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Firenze.

Riferimenti normativi.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13 comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4; art. 7, comma 1).

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e successive modificazioni.

Firenze, 30 aprile 2007

Il direttore regionale reggente: LUCCI

07A04155

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 22 dicembre 2006.

Riprogrammazione in favore del Fondo incentivi del Ministero dello sviluppo economico di risorse assegnate al credito di imposta per investimenti (articoli 60 e 61 legge finanziaria 2003). (Deliberazione n. 178/06).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito nella legge 19 dicembre 1992, n. 488, recante modifiche alla legge 1° marzo 1986, n. 64, di disciplina dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno e norme per l'agevolazione delle attività produttive;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, concernente la cessazione dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno e in particolare l'art. 19, comma 5, che ha istituito un Fondo cui far affluire le disponibilità di bilancio recate dalle predette leggi;

Visto il decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito nella legge 7 aprile 1995, n. 104, recante norme per l'avvio dell'intervento ordinario nel Mezzogiorno;

Visti il decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito nella legge 22 marzo 1995, n. 85; il decreto-legge 23 giugno n. 244, convertito nella legge 8 agosto 1995, n. 341; il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 548, convertito nella legge 20 dicembre 1996, n. 641; il decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito nella legge 23 maggio 1997, n. 135 e la legge 30 giugno 1998, n. 208, come da ultimo modificata in forza dell'art. 73 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, provvedimenti tutti intesi a finanziare, in conformità a quanto previsto dall'art. 119, comma 5, della Costituzione, la realizzazione di interventi speciali e aggiuntivi diretti a promuovere nelle aree sottoutilizzate lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, nonché a rimuovere gli squilibri economici e sociali;

Viste le leggi 23 dicembre 1998, n. 449 (finanziaria 1999), 23 dicembre 1999, n. 488 (finanziaria 2000), 23 dicembre 2000, n. 388 (finanziaria 2001), 28 dicembre 2001, n. 448 (finanziaria 2002) che, oltre ad assicurare il rifinanziamento della predetta legge n. 208/1998 per la prosecuzione dei suddetti interventi, hanno disposto in materia di autoimprenditorialità e autoimpiego, credito di imposta agli investimenti e credito di imposta per l'incremento dell'occupazione;

Visti gli articoli 60 e 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (finanziaria 2003), con i quali vengono istituiti, presso il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle attività produttive, Fondi per le aree sottoutilizzate nei quali si concentra e si dà unità programmatica e finanziaria all'insieme degli interventi speciali e aggiuntivi a finanziamento nazionale di cui sopra, sono altresì identificati gli strumenti di intervento finanziabili con i Fondi in questione, si prevede inoltre che le Amministrazioni riferiscano a questo Comitato in ordine all'andamento degli strumenti, definendo le procedure con cui questo Comitato, presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri in maniera non delegabile, trasferisce risorse dall'uno all'altro Fondo con i conseguenti effetti di bilancio e tenuto anche conto che l'art. 4, comma 129, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (finanziaria 2004), prevede tra l'altro l'utilizzabilità, previa delibera del CIPE, della dotazione del citato Fondo di cui all'art. 61 anche per il finanziamento aggiuntivo degli strumenti di incentivazione le cui risorse confluiscono nel Fondo previsto dall'art. 60;

Viste le leggi 29 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 2005) e 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), che hanno fra l'altro rifinanziato i due predetti Fondi per le aree sottoutilizzate;

Viste le proprie delibere 6 agosto 1999, n. 139 (*Gazzetta Ufficiale* n. 254/1999), 15 febbraio 2000, n. 14 (*Gazzetta Ufficiale* n. 96/2000), 4 agosto 2000, n. 84 (*Gazzetta Ufficiale* n. 268/2000), 21 dicembre 2000, n. 138 (*Gazzetta Ufficiale* n. 34/2001), 4 aprile 2001, n. 48 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142/2001), 3 maggio 2002, n. 36 (*Gazzetta Ufficiale* n. 167/2002), 9 maggio 2003, n. 16 (*Gazzetta Ufficiale* n. 156/2003), 9 maggio 2003, n. 17 (*Gazzetta Ufficiale* n. 155/2003), 13 novembre 2003, n. 83 (*Gazzetta Ufficiale* n. 48/2004), 29 settembre 2004, n. 19 (*Gazzetta Ufficiale* n. 254/2004) e 20 (*Gazzetta Ufficiale* 265/2004), 27 maggio 2005, n. 34 (*Gazzetta Ufficiale* n. 235/2005) e n. 35 (*Gazzetta Ufficiale* 237/2005), 22 marzo 2006, numeri 2 (*Gazzetta Ufficiale* n. 143/2006) e 3 (*Gazzetta Ufficiale* n. 144/2006) con le quali si è provveduto, nel tempo, ad effettuare il riparto delle risorse per interventi nelle aree depresse (ora aree sottoutilizzate);

Considerato che la Commissione europea, in data 9 aprile 2002, ha approvato l'aiuto di Stato n. 844/2001, in favore del progetto di investimento della Società ST Microelectronics per un ammontare di agevolazioni, sotto forma di credito d'imposta agli investimenti, pari a 542,28 milioni di euro, a fronte di investimenti totali pari a 2.065,81 milioni di euro per la realizzazione di un nuovo impianto produttivo di ultima generazione tecnologica nel campo informatico;

Vista la nota del 5 febbraio 2003 dell'Agenzia delle entrate, in cui si conferma che il progetto in esame rientra nei casi di cui al comma 1, lettera *a)*, della legge n. 289/2002 (legge finanziaria 2003), in quanto il relativo diritto al credito d'imposta è stato conseguito anteriormente alla data dell'8 luglio 2002;

Considerato che, con nota del 16 novembre 2006, l'Agenzia delle entrate ha fornito elementi informativi sulla trasformazione del regime di aiuti di cui all'art. 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, previsto nella forma di credito d'imposta, in uno strumento agevolativo specifico denominato «Contratto di programma ST Microelectronics»;

Vista la decisione favorevole della Commissione europea, in data 6 dicembre 2006, concernente l'aiuto di Stato n. 305/2006 «Modifica al meccanismo di erogazione dell'aiuto di Stato a STMicroelectronics S.r.l. Catania (ex n. 844/2001)», nella quale viene fra l'altro previsto che la natura e la portata del progetto d'investimento e l'importo dell'aiuto a suo tempo accordato per tale progetto non subiscono cambiamenti in seguito alla modifica notificata, ritenendo pertanto che la misura d'aiuto continui ad essere compatibile con il mercato comune;

Vista la nota della STMicroelectronics S.r.l. del 18 dicembre 2006, in cui si dichiara che, in relazione al programma di investimenti in esame, l'ammontare dell'investimento realizzato al 31 dicembre 2006 sarà di 300,00 milioni di euro, il credito di imposta maturato alla medesima data sarà di 78,75 milioni di euro, l'agevolazione residua non utilizzata sotto forma di credito d'imposta è pari a 463,53 milioni di euro e che l'ammontare dell'agevolazione a valere sul contratto di programma è pari a 446,25 milioni di euro;

Considerata la rilevanza che l'investimento in corso di realizzazione da parte della ST Microelectronics S.r.l. riveste per l'area interessata e ritenuto pertanto, anche alla luce degli elementi soprarichiamati, di dover trasferire risorse, per un importo di 446,25 milioni di euro, dal Fondo previsto dall'art. 61 al Fondo di cui all'art. 60 della citata legge n. 289/2002;

Su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dello sviluppo economico, concordata con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Segreteria CIPE;

Delibera:

A seguito della parziale realizzazione del programma di investimenti da parte della STMicroelectronics S.r.l. di cui all'aiuto di Stato n. 844/2001 richiamato in premessa, si rendono disponibili sul Fondo per le aree sottoutilizzate previsto dall'art. 61 della legge n. 289/2002 risorse pari a 463,53 milioni di euro, che sono parzialmente trasferite, per un importo di 446,25 milioni di euro, al Fondo previsto dall'art. 60 della stessa legge n. 289/2002 per il finanziamento dello specifico strumento agevolativo denominato «Contratto di programma ST Microelectronics S.r.l.», di cui all'aiuto di Stato n. 305/2006.

Il residuo importo di 17,28 milioni di euro resta nella disponibilità del Fondo di cui all'art. 61 della legge n. 289/2002 per successive riprogrammazioni da parte di questo Comitato.

Roma, 22 dicembre 2006

Il Presidente del CIPE: PRODI

Il segretario del CIPE: GOBBO

Registrata alla Corte dei conti il 20 aprile 2007
Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 2 Economia e finanze, foglio n. 132

07A04175

DELIBERAZIONE 22 dicembre 2006.

Contratto di programma tra il Ministero dello sviluppo economico e la società ST Microelectronics S.r.l. (Deliberazione n. 206/06).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1992, n. 488, recante modifiche alla legge 1° marzo 1986, n. 64, in tema di disciplina organica dell'intervento nel Mezzogiorno;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive integrazioni e modificazioni, relativo al trasferimento delle competenze già attribuite ai soppressi Dipartimento per il Mezzogiorno e Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, in attuazione dell'art. 3 della suindicata legge n. 488/1992;

Visto l'art. 2, commi 203 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante disposizioni in materia di programmazione negoziata;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modifiche, sulla riforma dell'organizzazione del Governo e, in particolare, l'art. 27 che istituisce il Ministero delle attività produttive, nonché l'art. 28 che ne stabilisce le attribuzioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 26 marzo 2001, n. 175, recante il Regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2001, recante adempimenti necessari per il completamento della riforma dell'organizzazione del Governo;

Visto il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, nella legge 3 agosto 2001, n. 317, recante modifiche al decreto legislativo n. 300/1999, nonché alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 2006, n. 233, recante disposizioni in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri con il quale è stato istituito il Ministero dello sviluppo economico;

Vista la nota della Commissione europea del 2 agosto 2000, n. SG(2000) D/105754, con la quale la Commissione medesima ha autorizzato la proroga del regime di aiuto della citata legge n. 488/1992, per il periodo 2000-2006, nonché l'applicabilità dello stesso regime nel quadro degli strumenti della programmazione negoziata;

Vista la nota della Commissione europea in data 13 marzo 2000, n. SG(2000) D/102347, (G.U.C.E. n. C175/11 del 24 giugno 2000) che, con riferimento alla Carta degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2000-2006, comunica gli esiti favorevoli dell'esame sulla compatibilità rispetto alla parte della Carta che riguarda le regioni italiane ammissibili alla deroga prevista dall'art. 87.3.a) del Trattato C.E.;

Vista la nota della Commissione europea in data 2 agosto 2000, n. SG(2000) D/105754, con la quale la Commissione medesima ha autorizzato la proroga del regime di aiuto della citata legge n. 488/1992, per il periodo 2000-2006, nonché l'applicabilità dello stesso regime nel quadro degli strumenti della programmazione negoziata;

Vista la comunicazione della Commissione europea sulla disciplina intersettoriale degli aiuti regionali destinati ai grandi progetti di investimento (G.U.C.E. n. C/70 del 19 marzo 2002), in particolare per quanto riguarda gli obblighi di notifica;

Visto il testo unico delle direttive per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle attività produttive nelle aree depresse, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 415/1992, convertito, con modificazioni, nella legge n. 488/1992, approvato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 3 luglio 2000 (*Gazzetta Ufficiale* n. 163/2000), e successive modificazioni;

Visto il regolamento, approvato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 9 marzo 2000, n. 133, recante modificazioni e integrazioni al decreto ministeriale 20 ottobre 1995, n. 527, già modificato ed integrato con decreto ministeriale n. 319 del 31 luglio 1997, concernente le modalità e le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle attività produttive nelle aree depresse del Paese;

Vista la circolare esplicativa n. 900315 del 14 luglio 2000 del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, concernente le sopra indicate modalità e procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni alle attività produttive nelle aree depresse del Paese e successivi aggiornamenti;

Vista la propria delibera 25 febbraio 1994 (*Gazzetta Ufficiale* n. 92/1994), riguardante la disciplina dei contratti di programma e le successive modifiche introdotte dal punto 4 della delibera 21 marzo 1997, n. 29 (*Gazzetta Ufficiale* n. 105/1997) e dal punto 2, lettera B) della delibera 11 novembre 1998, n. 127 (*Gazzetta Ufficiale* n. 4/1999);

Vista la propria delibera 25 luglio 2003, n. 26 (*Gazzetta Ufficiale* n. 215/2003), riguardante la regionalizzazione dei patti territoriali e il coordinamento Governo, Regioni e Province autonome per i contratti di programma;

Visto il decreto 12 novembre 2003 del Ministro delle attività produttive, recante modalità di presentazione della domanda di accesso alla contrattazione programmata e disposizioni in merito ai successivi adempimenti amministrativi;

Visto il decreto 19 novembre 2003, con il quale il Ministro delle attività produttive individua i requisiti e fornisce le specifiche riferite sia ai soggetti proponenti che ai programmi di investimento, nonché l'oggetto di detti programmi ed i criteri di priorità ai fini della concessione delle agevolazioni;

Visto il decreto 10 febbraio 2006, con il quale il Ministro delle attività produttive individua i criteri di priorità, valevoli fino al 31 dicembre 2008, per la concessione delle agevolazioni ai contratti di programma;

Visto il decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80 che all'art. 8, commi 1 e 2, introduce la riforma degli incentivi alle imprese;

Visto il decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 286 e, in particolare, l'art. 2, commi 74, 75 e 76 in cui vengono disposte misure urgenti per l'approvazione di contratti di programma da sottoporre all'esame di questo Comitato fino al 31 dicembre 2006;

Visto il decreto 10 novembre 2006, con il quale il Ministro dello sviluppo economico, ai sensi del citato art. 2, comma 75, del decreto-legge n. 262/2006, deter-

mina la riduzione da applicare all'intensità massima di aiuto concedibile ai contratti di programma da sottoporre all'approvazione di questo Comitato;

Vista la proposta di contratto di programma della società ST Microelectronics S.r.l. sottoposta all'esame di questo Comitato nella seduta del 29 marzo 2006 e revocata ai sensi dell'art. 2, comma 75 del citato decreto-legge n. 262/2006;

Vista la nota n. 0018049 del 6 dicembre 2006, con la quale il Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'art. 2 commi 74, 75, 76 del citato decreto-legge n. 262/2006, ha sottoposto all'esame di questo Comitato la proposta di contratto di programma presentata dalla società ST Microelectronics S.r.l., per la realizzazione di un articolato piano di investimenti nel comune di Catania, area obiettivo 1;

Considerato che la regione Siciliana ha espresso parere favorevole agli investimenti previsti dal contratto di programma e sulla loro compatibilità con la propria programmazione regionale;

Vista la delibera n. 178, approvata in data odierna da questo Comitato, con la quale sono state riprogrammate risorse derivanti dal mancato utilizzo dello strumento credito d'imposta per investimenti, trasferendo l'importo pari a 446.250.000 euro dal Fondo di cui all'art. 61 al Fondo di cui all'art. 60 della citata legge n. 289/2002;

Su proposta del Ministro dello sviluppo economico;

Delibera:

1. Il Ministero dello sviluppo economico è autorizzato a stipulare con la società ST Microelectronics S.r.l. il contratto di programma avente ad oggetto la realizzazione di un articolato piano di investimenti nel comune di Catania area obiettivo 1 dei Fondi strutturali, per il periodo 2000-2006.

Il contratto, sottoscritto nei termini di seguito indicati e con le necessarie precisazioni e prescrizioni attuative nel rispetto delle limitazioni imposte dall'Unione europea, verrà trasmesso in copia alla Segreteria di questo Comitato entro trenta giorni dalla stipula.

1.1. Gli investimenti ammessi, relativi alle attività industriali specificate nella proposta di contratto, sono pari a 1.700.000.000 euro.

1.2. Le agevolazioni finanziarie, calcolate sulla base delle disposizioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 novembre 2006, citato nelle premesse, consistono in un contributo a fondo perduto complessivamente pari a 446.250.000 euro, interamente a carico dello Stato.

1.3. I contributi a fondo perduto saranno erogati in tre quote annuali di pari importo.

1.4. Eventuali variazioni dell'importo degli investimenti non potranno comportare aumenti degli oneri a carico della finanza pubblica indicati nel precedente punto 1.2..

1.5. Il termine ultimo per completare gli investimenti è fissato in trentasei mesi a decorrere dalla data di stipula del contratto.

1.6. Le iniziative, a regime, dovranno realizzare una occupazione diretta non inferiore a n. 1.150 U.L.A. (Unità lavorative annue), di cui 500 U.L.A. relativi a nuova occupazione e 650 U.L.A. relativi a occupazione salvaguardata.

1.7. Il Ministero dello sviluppo economico curerà, ove necessari, i conseguenti adempimenti comunitari.

2. Per la realizzazione del contratto di programma di cui al punto 1., è approvato il finanziamento di 446.250.000 euro a valere sulle risorse di cui alla delibera di trasferimento delle risorse dal Fondo ex art. 61 al Fondo ex art. 60 della legge n. 289/2002, approvata in data odierna da questo Comitato, citata nelle premesse.

Roma, 22 dicembre 2006

Il Presidente delegato
PADOA SCHIOPPA

Il segretario del CIPE: GOBBO

Registrata alla Corte dei conti il 20 aprile 2007
Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 2 Economia e finanze, foglio n. 133

07A04176

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

DECRETO 12 aprile 2007.

Disciplina della emissione di obbligazioni bancarie garantite.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO E IL RISPARMIO

Visto il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni e integrazioni, recante il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (TUB);

Visto l'art. 7-*bis* della legge 30 aprile 1999, n. 130, recante «Disposizioni sulla cartolarizzazione dei crediti», introdotto dal decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, e in particolare:

il comma 1, che disciplina le operazioni aventi ad oggetto le cessioni di crediti fondiari e ipotecari, di crediti nei confronti delle pubbliche amministrazioni o garantiti dalle medesime, anche individuabili in blocco, nonché di titoli emessi nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione aventi ad oggetto crediti della medesima natura, effettuate da banche in favore di società il cui oggetto esclusivo sia l'acquisto di tali crediti e titoli, mediante l'assunzione di finanziamenti concessi o garantiti anche dalle banche cedenti, e la prestazione di garanzia per le obbligazioni emesse dalle stesse banche ovvero da altre;

il comma 2, in base al quale i crediti ed i titoli acquistati dalla società di cui al comma 1 e le somme corrisposte dai relativi debitori sono destinati al soddisfacimento dei diritti, anche ai sensi dell'art. 1180 del codice civile, dei portatori delle obbligazioni di cui al

comma 1 e delle controparti dei contratti derivati con finalità di copertura dei rischi insiti nei crediti e nei titoli ceduti e degli altri contratti accessori, nonché al pagamento degli altri costi dell'operazione, in via prioritaria rispetto al rimborso dei finanziamenti di cui al comma 1;

Visto il comma 6 dell'art. 7-*bis* della legge 30 aprile 1999, n. 130, in base al quale sono emanate, ai sensi dell'art. 53 del TUB, disposizioni di attuazione aventi a oggetto anche i requisiti delle banche emittenti, i criteri che le banche cedenti adottano per la valutazione dei crediti e dei titoli ceduti e le relative modalità di integrazione, nonché i controlli che le banche effettuano per il rispetto degli obblighi previsti dallo stesso articolo, anche per il tramite di società di revisione allo scopo incaricate;

Viste, in particolare, le seguenti disposizioni del TUB:

gli articoli 53, comma 1, e 67, comma 1, in base ai quali la Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR, emana disposizioni aventi a oggetto, tra l'altro, l'adeguatezza patrimoniale, il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni, l'organizzazione amministrativa e contabile e i controlli interni, rispettivamente, delle banche e dei gruppi bancari;

l'art. 12, comma 5, in base al quale la Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR, disciplina l'emissione da parte delle banche di obbligazioni e di strumenti finanziari diversi dalle partecipazioni;

l'art. 65, comma 1, che individua i soggetti inclusi nell'ambito della vigilanza consolidata;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 14 dicembre 2006, n. 310, emanato sentita la Banca d'Italia e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 31 gennaio 2007, con il quale sono state dettate le disposizioni di attuazione di cui al comma 5 dell'art. 7-*bis* della legge 30 aprile 1999, n. 130, aventi a oggetto il rapporto massimo tra le obbligazioni oggetto di garanzia e le attività cedute, la tipologia di tali attività e di quelle, dagli equivalenti profili di rischio, utilizzabili per la loro successiva integrazione, nonché le caratteristiche della garanzia della società cessionaria;

Viste le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2006, relative all'accesso all'attività degli enti creditizi ed al suo esercizio e all'adeguatezza patrimoniale degli enti creditizi e delle imprese di investimento;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze - Presidente del CICR 27 dicembre 2006, recante «Recepimento della nuova disciplina sul capitale delle banche»;

Su proposta formulata dalla Banca d'Italia;

Ritenuta l'urgenza, ai sensi dell'art. 3, comma 2, TUB;

Decreta:

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per:

«legge», la legge 30 aprile 1999, n. 130, e successive modificazioni e integrazioni;

«regolamento», il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 14 dicembre 2006, n. 310, emanato, sentita la Banca d'Italia, ai sensi dell'art. 7-*bis*, comma 5, della legge;

«obbligazioni bancarie garantite», le obbligazioni emesse ai sensi dell'art. 7-*bis* della legge;

«banca emittente», la banca che emette le obbligazioni bancarie garantite;

«banca cedente», la banca che cede attività alla società cessionaria ai sensi dell'art. 7-*bis* della legge;

«società cessionaria», la società che, ai sensi dell'art. 7-*bis* della legge, ha per oggetto esclusivo l'acquisto di crediti e titoli, mediante l'assunzione di finanziamenti concessi o garantiti anche dalle banche cedenti, e la prestazione di garanzie per le obbligazioni emesse dalle stesse banche ovvero da altre;

«attivi idonei», le attività (crediti e titoli) individuate dal regolamento come idonee a essere cedute alla società cessionaria, anche a fini di successiva integrazione del patrimonio separato.

Art. 2.

Disciplina

1. L'emissione di obbligazioni bancarie garantite è consentita alle banche nel rispetto della legge, del regolamento e delle disposizioni di vigilanza emanate dalla Banca d'Italia. Le disposizioni di vigilanza, in particolare, disciplinano:

i requisiti delle banche e dei gruppi bancari emittenti e, se diversi, delle banche e dei gruppi bancari cedenti, avendo riguardo all'entità dei mezzi patrimoniali e alla capacità di assorbimento dei rischi;

i limiti alla cessione di attivi idonei, anche in caso di successiva integrazione, avendo presenti, a fini di tutela degli altri creditori e in particolare dei depositanti, la situazione tecnica della banca o del gruppo;

le modalità di integrazione degli attivi ceduti, individuando i casi e i limiti nei quali l'integrazione è consentita;

i controlli sulle operazioni, con particolare riguardo all'organizzazione e all'attività dei controlli interni delle banche e della società cessionaria, nonché al raccordo tra il sistema dei controlli interni e la società di revisione allo scopo incaricata;

l'organizzazione e i flussi informativi relativi alle operazioni, al fine di assicurare la disponibilità di notizie e dati utili allo svolgimento dei controlli sulle operazioni stesse e alla conoscenza della situazione di rischi delle banche, del gruppo bancario e del sistema nel suo complesso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 aprile 2007

Il Presidente del comitato
PADOA SCHIOPPA

07A04158

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini relativo alla richiesta di riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Oltrepò Pavese» metodo classico.

IL COMITATO NAZIONALE PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DELLE DENOMINAZIONI DI ORIGINE E DELLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE TIPICHE DEI VINI, ISTITUITO A NORMA DELL'ART. 17 DELLA LEGGE 10 FEBBRAIO 1992, N. 164

Esaminata la domanda presentata dal Consorzio tutela vini Oltrepò Pavese, intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Oltrepò Pavese» metodo classico;

Visti i risultati dell'accertamento del «particolare pregio» avvenuto in data 5 dicembre 2006 sulla base delle norme fissate dal Comitato nazionale sopra citato;

Viste le risultanze della pubblica audizione, concernente la predetta istanza, tenutasi a Casteggio (Pavia) il 22 febbraio 2007, con la partecipazione di rappresentanti di enti, organizzazioni di produttori ed aziende vitivinicole;

Ha espresso, nella riunione del 19 aprile 2007, presente il funzionario della regione Lombardia, parere favorevole al suo accoglimento, proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto direttoriale, il disciplinare di produzione secondo il testo di cui appresso.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di disciplinare di produzione, in regola con le disposizione contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche ed integrazioni, dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini -, via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma - entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della citata proposta di disciplinare di produzione.

PROPOSTA DI DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA E GARANTITA «OLTREPÒ PAVESE» METODO CLASSICO

Art. 1.

Denominazione e vini

La denominazione di origine controllata e garantita «Oltrepò Pavese» è riservata al vino spumante ottenuto con metodo classico già riconosciuto a denominazione di origine controllata con decreto del Presidente della Repubblica 6 agosto 1970 e successive modifiche, che risponde alle condizioni e ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie:

«Oltrepò Pavese» metodo classico, «Oltrepò Pavese» metodo classico rosè, «Oltrepò Pavese» metodo classico Pinot nero e «Oltrepò Pavese» metodo classico Pinot nero rosè.

Art. 2.

Base ampelografica

I vini a denominazione di origine controllata e garantita «Oltrepò Pavese» metodo classico devono essere ottenuti dalle uve prodotte dai vigneti, aventi nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:

«Oltrepò Pavese» metodo classico e «Oltrepò Pavese» metodo classico rosè:

Pinot nero: minimo 70%;

Chardonnay, Pinot grigio e Pinot bianco congiuntamente o disgiuntamente fino ad un massimo del 30%.

«Oltrepò Pavese» metodo classico Pinot nero e «Oltrepò Pavese» metodo classico Pinot nero rosè:

Pinot nero: minimo 85%;

Chardonnay, Pinot grigio e Pinot bianco congiuntamente o disgiuntamente fino ad un massimo del 15%.

Fanno parte dell'albo vigneti del vini a D.O.C.G. «Oltrepò Pavese» metodo classico i vigneti iscritti all'albo dei vigneti D.O.C. «Oltrepò Pavese» per le corrispondenti tipologie, purché le basi ampelografiche siano compatibili.

Art. 3.

Zona di produzione

La zona di produzione delle uve destinate all'elaborazione del vino «Oltrepò Pavese» metodo classico comprende la fascia vitivinicola collinare dell'Oltrepò Pavese per gli interi territori dei seguenti comuni in provincia di Pavia: Borgo Priolo, Borgoratto Mormorolo, Bosnasco, Calvignano, Canevino, Canneto Pavese, Castana, Cecima, Godiasco, Golferenzo, Lirio, Montalto Pavese, Montecalvo Versiggia, Montescano, Montù Beccaria, Mornico Losana, Oliva Gessi, Pietra de' Giorgi, Rocca de' Giorgi, Rocca Susella, Rovescala, Ruino, San Damiano al Colle, Santa Maria della Versa, Torrazza Coste, Volpara, Zenevredo e per parte dei territori di questi altri comuni: Broni, Casteggio, Cigognola, Codevilla, Corvino San Quirico, Fortunago, Montebello della Battaglia, Montesegale, Ponte Nizza, Redavalle, Retorbido, Rivanazzano, Santa Giuletta, Stradella, Torricella Verzate.

Tale zona e così delimitata:

parte dai km 136+150 della strada statale n. 10, la linea di delimitazione scende verso sud seguendo la strada provinciale Bressana-Salice Terme, sino al bivio di Rivanazzano. Qui si devia verso ovest lungo la strada che da Rivanazzano porta alla Cascina Spagnola, per piegare a quota 139 verso sud e raggiungere il confine provinciale e regionale Pavia-Alessandria, che segue fino a Serra del Monte. Da questo punto la linea di delimitazione raggiunge Casa Carlucci e prosegue in direzione sud, lungo il confine che divide i comuni di Ponte Nizza e Bagnaria fino al torrente Staffora, includendo San Ponzo Semola. Di qui la linea di delimitazione segue la statale Voghera-Varzi-Penice fino all'abitato di Ponte Nizza, indi devia a est-nord-est seguendo la provinciale di fondo valle per Val di Nizza. Prosegue quindi in direzione nord lungo il confine comunale tra ponte Nizza, Val di Nizza e Montesegale sino al Rio Albaredo e con esso raggiunge il torrente Ardivestra, con il quale si identifica risalendo verso est a raggiungere la Cascina della Signora. Da questo punto la linea di delimitazione prosegue in direzione nord seguendo la strada provinciale Godiasco-Borgoratto Mormorolo, a incontrare il confine dei comuni Fortunago e Ruino. Prosegue sul confine comunale meridionale di Ruino a raggiungere il confine provinciale tra Pavia-Piacenza.

La delimitazione orientale del comprensorio è costituita dal confine provinciale Pavia-Piacenza sino al suo incontro con la strada statale n. 10, per raggiungere la strada provinciale Bressana-Salice Terme che incrocia al km 136+150 del comprensorio, punto di partenza della delimitazione.

Art. 4.

Norme per la viticoltura.

4.1. *Condizioni naturali dell'ambiente.*

Le condizioni ambientali e di coltura del vigneto destinato alla produzione dei vini a D.O.C.G. «Oltrepò Pavese» metodo classico devono essere quelle normali della zona di produzione e, comunque, atte a conferire alle uve le specifiche tradizionali caratteristiche di qualità.

Il materiale vegetale utilizzato per i nuovi impianti, gli infittimenti e le sostituzioni di piante, deve essere effettuato esclusivamente con materiale vivaistico certificato.

I vigneti devono essere posti su terreni di natura calcarea o calcareo-argillosa e su pendici collinari ben soleggiate escludendo comunque i fondo valle e i terreni di pianura.

4.2. *Densità di impianto.*

Per i vigneti impiantati successivamente all'entrata in vigore del presente disciplinare (nuovi impianti e reimpianti) la densità dei ceppi per ettaro non può essere inferiore a 4.000.

4.3. *Sesti d'impianto e forme di allevamento.*

I sesti di impianto, le forme di allevamento (controspalliera) e i sistemi di potatura devono essere quelli di tipo tradizionale e, comunque, i vigneti devono essere governati in modo da non modificare le caratteristiche dell'uva, del mosto e del vino base.

4.4. *Irrigazione.*

È consentita l'irrigazione di soccorso.

4.5. *Resa ad ettaro e gradazione minima naturale.*

La produzione massima di uva ad ettaro ed il titolo alcoolometrico volumico naturale minimo sono i seguenti:

Tipologie	Prod. max t./ha	Titolo alcool. volumico naturale minimo
«Oltrepò Pavese» metodo classico	10	9,5% vol.
«Oltrepò Pavese» metodo classico Rosè	10	9,5% vol.
«Oltrepò Pavese» metodo classico Pinot nero	10	9,5% vol.
«Oltrepò Pavese» metodo classico Pinot nero rosè	10	9,5% vol.

Anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata nei limiti di cui sopra purché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, ferma restando la resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.

Oltre detto limite del 20% decade il diritto alla denominazione di origine controllata e garantita «Oltrepò Pavese» metodo classico per tutta la partita.

La regione Lombardia sentito il Consorzio di tutela, annualmente, con proprio decreto, tenuto conto delle condizioni ambientali di coltivazione, può fissare una produzione massima per ettaro inferiore a quella stabilita dal presente disciplinare di produzione, dandone immediata comunicazione al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini.

Art. 5.

Norme di vinificazione e di elaborazione

5.1. *Zona di vinificazione ed elaborazione.*

Le operazioni di ammostamento delle uve, di vinificazione per la produzione dei vini base da sottoporre a successiva elaborazione ai fini della produzione di vino a denominazione di origine controllata e garantita «Oltrepò Pavese» metodo classico, nonché le operazioni di invecchiamento e affinamento devono essere effettuate all'interno della zona di produzione delimitata al precedente art. 3. Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, le suddette operazioni sono consentite anche nell'intero territorio della provincia di Pavia, nonché nelle frazioni di Vicobarone e Casa Bella del comune di Ziano Piacentino in provincia di Piacenza.

Le bottiglie non etichettate e ancora in fase di elaborazione, cioè non atte al consumo diretto, purché tappate con tappo a corona recante il nome della denominazione possono essere cedute nell'interno della sola zona definita al presente comma.

5.2. *Resa uva/vino.*

Le rese massime dell'uva in vino devono essere le seguenti:

Tipologie	Resa uva/vino
«Oltrepò Pavese» metodo classico	60%
«Oltrepò Pavese» metodo classico rosè	65%
«Oltrepò Pavese» metodo classico Pinot nero	60%
«Oltrepò Pavese» metodo classico Pinot nero rosè	65%

Qualora la resa uva/vino superi i limiti di cui sopra ma non oltre il 5% del vino totale finito, anche se la produzione ad ettaro resta al di sotto del massimo consentito, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine controllata e garantita.

Oltre detto limite del 5% sul vino totale finito, decade il diritto alla denominazione di origine controllata e garantita per tutta la partita.

5.3. *Scelta vendemmiale.*

Le uve provenienti dai vigneti iscritti all'albo della denominazione di origine controllata e garantita «Oltrepò Pavese» metodo classico possono essere rivendicate, con la scelta vendemmiale, anche per i vini a denominazione di origine controllata «Oltrepò Pavese» tipologia Pinot nero, nonché è consentito con la scelta di cantina passare dal vino base della D.O.C.G. «Oltrepò Pavese» metodo classico alla D.O.C. «Oltrepò Pavese» Pinot nero (vinificato in bianco e rosato), purché siano rispettate tutte le condizioni previste dai rispettivi disciplinari di produzione.

5.4. *Arricchimento.*

È consentito l'arricchimento nei limiti stabiliti dalle norme comunitarie e nazionali.

5.5. *Modalità di elaborazione.*

Nella elaborazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche corrispondenti agli usi locali, leali e costanti, atti a conferire agli spumanti «Oltrepò Pavese» metodo classico le loro rispettive caratteristiche in conformità alle norme comunitarie e nazionali.

In particolare deve essere utilizzata esclusivamente la tradizionale tecnica di rifermentazione in bottiglia.

5.6. *Permanenza sulle fecce.*

Il vino a denominazione di origine controllata e garantita «Oltrepò Pavese» metodo classico deve subire prima dell'immissione al consumo, un periodo minimo di permanenza sulle fecce di quindici mesi; per il millesimato il periodo minimo è di ventiquattro mesi.

Tale periodo decorre dalla data di imbottigliamento e comunque non prima del 1° gennaio successivo alla raccolta delle uve.

Art. 6.

Caratteristiche al consumo

I vini a denominazione di origine controllata e garantita «Oltrepò Pavese» metodo classico, all'atto dell'immissione al consumo, devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

«Oltrepò Pavese» metodo classico:

— spuma: fine e persistente;

— colore: paglierino più o meno intenso;

— profumo: bouquet fine, gentile, ampio;

— sapore: sapido, fresco e armonico;
— titolo alcol. vol. tot. minimo: 11,50% vol.;
— acidità totale minima: 5,0 g/l;
— estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l.

«Oltrepò Pavese» metodo classico Pinot nero:
— spuma: fine e persistente;
— colore: paglierino con riflessi più o meno aranciati;
— profumo: bouquet proprio della fermentazione in bottiglia, gentile, ampio e persistente;
— sapore: sapido, buona struttura, fresco e armonico;
— titolo alcol. vol. tot. minimo: 12,00% vol.;
— acidità totale minima: 5,5 g/l;
— estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l.

«Oltrepò Pavese» metodo classico rosé:
— spuma: fine e persistente;
— colore: rosato più o meno intenso;
— profumo: bouquet fine, gentile;
— sapore: sapido, armonico e moderatamente corposo;
— titolo alcol. vol. tot. minimo: 11,50% vol.;
— acidità totale minima: 5,0 g/l;
— estratto non riduttore minimo: 15,0 gr/l.

«Oltrepò Pavese» metodo classico Pinot nero rosè:
— spuma: fine e persistente;
— colore: rosato più o meno intenso;
— profumo: bouquet fine, gentile, ampio;
— sapore: sapido, di buona struttura e fresco;
— titolo alcol. vol. tot. minimo: 12,00% vol.;
— acidità totale minima: 5,0 g/l;
— estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l.

Il vino a D.O.C.G. «Oltrepò Pavese» metodo classico rosè può essere immesso al consumo anche con la tipologia «Cremant», qualora in possesso delle specifiche caratteristiche previste dalla normativa vigente.

È facoltà del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, con proprio decreto, modificare per i vini di cui sopra i limiti indicati per l'acidità totale e l'estratto non riduttore minimo.

Art. 7.

Designazione e presentazione

7.1. *Qualificazione.*

Nella designazione e presentazione dei vini spumanti di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quella prevista dal presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi «fine», «scelto», «selezionato», «superiore», «vecchio» e similari.

È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno l'acquirente.

È altresì consentito l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche, che facciano riferimento a comuni, frazioni, fattorie, zone e località comprese nella zona delimitata dal precedente art. 3, dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto, in conformità al decreto ministeriale 22 aprile 1992.

7.2. *Menzioni facoltative.*

Per il vino a denominazione di origine controllata e garantita «Oltrepò Pavese» metodo classico vinificato in rosato, anche nella tipologia Cremant, è ammessa esclusivamente la designazione rosé.

7.3. *Residuo zuccherino.*

L'indicazione del contenuto zuccherino per i vini a D.O.C.G. «Oltrepò Pavese» metodo classico, nei limiti stabiliti della normativa comunitaria e nazionale, è obbligatoria fino alla caratteristica di sapore demisec. È vietato l'utilizzo della tipologia dolce.

7.4. *Caratteri e posizioni in etichetta.*

Le menzioni facoltative, esclusi i marchi e i nomi aziendali, possono essere riportate nell'etichettatura soltanto in caratteri tipografici non più grandi o evidenti di quelli utilizzati per la denominazione di origine del vino, salvo le norme generali più restrittive.

La specificazione tradizionale «Denominazione di origine controllata e garantita» deve seguire immediatamente al di sotto la denominazione «Oltrepò Pavese», senza interposizione di altre menzioni facoltative o obbligatorie.

Per identificare il vino a D.O.C.G. «Oltrepò Pavese» metodo classico è vietato utilizzare il termine «Vino Spumante». In sostituzione deve essere utilizzata esclusivamente la sigla comunitaria V.S.Q.P.R.D.

7.5. *Annata.*

Nell'etichettatura l'indicazione dell'annata di produzione è facoltativa per i vini D.O.C.G. «Oltrepò Pavese » metodo classico. Soltanto in presenza dell'indicazione dell'annata della vendemmia si può utilizzare la dicitura «Millesimato».

Art. 8.

Confezionamento

8.1. *Recipienti e tappatura.*

Per la tappatura è obbligatorio il tappo di sughero a fungo, con il tradizionale ancoraggio a gabbietta, marchiato indelebilmente con la dicitura «Oltrepò Pavese» metodo classico.

Per le bottiglie con contenuto nominale non superiore a ml 200 è consentita la chiusura con tappo a vite.

07A04159

MINISTERO DELL'INTERNO

Comunicato concernente il 13º aggiornamento relativo all'accertamento della verifica di conformità delle armi ad aria compressa o a gas compressi, sia lunghe che corte, i cui proiettili erogano un'energia cinetica non superiore a 7,5 Joule.

Il Ministero dell'interno rende noto che, ai sensi dell'art. 11 della legge n. 526/1999 e dell'art. 2 del decreto ministeriale n. 362 del 9 agosto 2001, sono stati attribuiti i numeri di verifica di conformità pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 47 del 26 febbraio 2003 (supplemento ordinario), n. 103 del 6 maggio 2003, n. 210 del 10 settembre 2003 (supplemento ordinario), n. 22 del 28 gennaio 2004, n. 95 del 23 aprile 2004, n. 227 del 27 settembre 2004, n. 45 del 24 febbraio 2005, n. 183 dell'8 agosto 2005, n. 127 del 3 giugno 2006, n. 250 del 26 ottobre 2006, n. 19 del 24 gennaio 2007 e n. 50 del 27 febbraio 2007 (supplemento ordinario) per i modelli specificati in allegato.

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE
UFFICIO PER GLI AFFARI DELLA POLIZIA AMMINISTRATIVA E SOCIALE

N. **CN 248** progressivo della verifica di conformità in applicazione dell'art. 11 della Legge n.526/1999 e dell'art.2 del Decreto Ministeriale 9 agosto 2001, n.362

Descriziona dell'arma

Tipo: **Carabina**
Denominazione: **Diana**
Modello: **F 460 Magnum**
Calibro: **mm 4,5**
Numero delle canne: **una**
Numero dei colpi: *contenuti nel:* = = =
Lunghezza canna/e: **mm 460 con portamirino mm 467**
Lunghezza arma: **mm 1150**
Funzionamento: **ad aria compressa a caricamento successivo e singolo (manuale)**
Tipo della molla: **a stantuffo**
Nr. di spire totali: **38** *Diametro esterno* **mm 19,7** *Diametro filo* **mm 2,7**
Stato/i in cui è prodotta: **Germania**
Stato/i da cui è importata: **Germania**
Presentatore: **Ambrosio Leone rappresentante legale della ditta Paganini s.a.s.**

Note:

N. **CN 249** progressivo della verifica di conformità in applicazione dell'art. 11 della Legge n.526/1999 e dell'art.2 del Decreto Ministeriale 9 agosto 2001, n.362

Descriziona dell'arma

Tipo: **Carabina**
Denominazione: **Diana**
Modello: **F 460 Magnum**
Calibro: **mm 5,5**
Numero delle canne: **una**
Numero dei colpi: *contenuti nel:* = = =
Lunghezza canna/e: **mm 460 con portamirino mm 467**
Lunghezza arma: **mm 1150**
Funzionamento: **ad aria compressa a caricamento successivo e singolo (manuale)**
Tipo della molla: **a stantuffo**
Nr. di spire totali: **38** *Diametro esterno* **mm 19,7** *Diametro filo* **mm 2,7**
Stato/i in cui è prodotta: **Germania**
Stato/i da cui è importata: **Germania**
Presentatore: **Ambrosio Leone rappresentante legale della ditta Paganini s.a.s.**

NOTE

Al nr. **C.N. 216** della verifica di conformità è inserita la seguente nota: "Il modello dell'arma può essere denominato anche " VIPERMAX F".

Al nr. **C.N. 240** della verifica di conformità è inserita la seguente nota: "Il modello dell'arma può essere denominato anche " DELTA FOX F ".

07A04288

AUGUSTA IANNINI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(GU-2007-GU1-110) Roma, 2007 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
00041	**ALBANO LAZIALE (RM)**	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
60121	**ANCONA**	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
83100	**AVELLINO**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Matteotti, 30/32	0825	30597	248957
81031	**AVERSA (CE)**	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	**BARI**	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70121	**BARI**	LIBRERIA EGAFNET.IT	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
13900	**BIELLA**	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	4218740	4210565
40124	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
21052	**BUSTO ARSIZIO (VA)**	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
91022	**CASTELVETRANO (TP)**	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	**CATANIA**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	**CATANZARO**	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
66100	**CHIETI**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	**COMO**	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	**COSENZA**	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
50129	**FIRENZE**	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	**FOGGIA**	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
03100	**FROSINONE**	L'EDICOLA	Via Tiburtina, 224	0775	270161	270161
16121	**GENOVA**	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	**GIARRE (CT)**	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	**LECCE**	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	**MARTINA FRANCA (TA)**	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	**MESSINA**	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	**MILANO**	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
80134	**NAPOLI**	LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO	Via Tommaso Caravita, 30	081	5800765	5521954
28100	**NOVARA**	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
90138	**PALERMO**	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90145	**PALERMO**	LA LIBRERIA COMMISSIONARIA	Via S. Gregorietti, 6	091	6859904	6859904
90133	**PALERMO**	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6177342
43100	**PARMA**	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06087	**PERUGIA**	CALZETTI & MARIUCCI	Via della Valtiera, 229	075	5997736	5990120
29100	**PIACENZA**	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	**PRATO**	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	**ROMA**	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00195	**ROMA**	COMMISSIONARIA CIAMPI	Viale Carso, 55-57	06	37514396	37353442
00187	**ROMA**	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	**ROMA**	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
63039	**SAN BENEDETTO D/T (AP)**	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
10122	**TORINO**	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
21100	**VARESE**	LIBRERIA PIROLA	Via Albuzzi, 8	0332	231386	830762
36100	**VICENZA**	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **presso le librerie concessionarie indicate (elenco consultabile sul sito www.ipzs.it)**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando il codice fiscale per i privati. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti	Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85084117	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2007 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 257,04)	- annuale	€ **438,00**
	(di cui spese di spedizione € 128,52)	- semestrale	€ **239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 132,57)	- annuale	€ **309,00**
	(di cui spese di spedizione € 66,28)	- semestrale	€ **167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 383,93)	- annuale	€ **819,00**
	(di cui spese di spedizione € 191,46)	- semestrale	€ **431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 264,45)	- annuale	€ **682,00**
	(di cui spese di spedizione € 132,22)	- semestrale	€ **357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2007.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi,* prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)	- annuale	€ **295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,00)	- semestrale	€ **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)	- annuale	€ **85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60)	- semestrale	€ **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.